

VIAVAS

Valutazione e
autorizzazione
ambientale

VIV

Autori:

Gaetano BATTISTELLA¹, Silvia BERTOLINI¹, Federica BONAIUTI¹, Anna CACIUNI¹, Caterina D'ANNA¹, Geneve FARABEGOLI¹, Patrizia FIORLETTI¹, Luca FUNARI¹, Lucia Cecilia LORUSSO¹, Viviana LUCIA¹, Raffaella MANUZZI¹, Antonio Domenico MILILLO², Stefano PRANZO¹, Aristide Paolo SCIACCA¹

Coordinatore statistico:

Cristina FRIZZA¹ (AIA), Paola SESTILI¹ (VIA, VAS)

Coordinatore tematico:

Anna CACCIUNI¹ (VIA), Giuseppe DI MARCO¹ (Istruttorie AIA), Patrizia FIORLETTI¹ (VAS), Giuseppe MARELLA¹ (Ispezioni AIA)

¹ISPRA;



VIA

La **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** è il procedimento che permette di individuare preventivamente gli effetti sull'ambiente di un progetto, pubblico o privato, integrando le considerazioni ambientali nel processo decisionale. L'obiettivo della VIA è quello di proteggere la popolazione e la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Per rafforzare la qualità della procedura di VIA, allinearla ai principi della *smart regulation* e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione Europea, la Direttiva VIA 2011/92/UE è stata rivista nel 2014 dalla Direttiva VIA 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 che modifica la Parte II e i relativi allegati del D.Lgs. 152/06, cosiddetto Testo unico in materia ambientale. Il Decreto di attuazione introduce nuove norme che rendono maggiormente efficienti le procedure sia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sia della valutazione stessa, che incrementano i livelli di tutela ambientale e contribuiscono alla sostenibilità ambientale.

Le tipologie di opere sottoposte a VIA sono raggruppate in due elenchi nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: allegato II (progetti di competenza statale) e III (progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano), modificati dal D.Lgs. 104/2017.

Per le opere assoggettate a VIA di competenza statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il quale emana il provvedimento di VIA, che può essere positivo o negativo e positivo con condizioni ambientali (prescrizioni) per la realizzazione, esercizio e dismissione delle opere. La condizione ambientale del provvedimento di VIA è "una prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché le misure di monitoraggio" (art.5 c. o-quater D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Le condizioni ambientali sono soggette a verifica di ottemperanza da parte del MATTM.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 104/20117, la VIA e l'AIA, su richiesta del proponente, possono essere espresse in un unico provvedimento autorizzativo.

La verifica di assoggettabilità (o *screening*) è indicata per le categorie di progetti elencate nell'allegato II-bis "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale" introdotto dal D.Lgs. 104/2017. Essa ha lo scopo di valutare se detti progetti debbano essere sottoposti a VIA. Il proponente trasmette lo studio preliminare ambientale, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, ne specifica i motivi principali in base ai criteri elencati nell'allegato V e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V.

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 il proponente deve presentare un unico elaborato (lo Studio Preliminare Ambientale) che descrive le principali caratteristiche del progetto, dell'ambiente interessato e i potenziali impatti ambientali. La definizione delle informazioni (minime) che il proponente deve fornire per la valutazione da parte dell'autorità competente si trovano nel nuovo allegato IV-bis. Nel 2001 per alcune categorie di opere di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale è stata introdotta una diversa disciplina di approvazione, finanziamento, esecuzione e vigilanza con la Legge 443/2001, c.d. Legge Obiettivo. Tale procedura è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

VAS

La **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** è il processo che accompagna sin dall'inizio la predisposizione del piano o programma (p/p) e ne influenza in maniera sostanziale i contenuti. Le considerazioni ambientali sono pertanto integrate

nel p/p individuando obiettivi ambientali specifici, identificando, descrivendo e valutando gli effetti significativi che le azioni previste nel p/p potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tenuto conto delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e delle caratteristiche dell'ambito territoriale del p/p stesso, monitorando gli effetti ambientali del p/p al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Sono sottoposti a VAS, in sede statale, i p/p la cui approvazione compete agli organi dello Stato, sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

L'*iter* istruttorio della valutazione nel processo di VAS si conclude con il parere motivato, provvedimento obbligatorio espresso dall'autorità competente per la VAS. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il parere motivato è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; in sede regionale, l'autorità competente è la Pubblica Amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

L'indicatore riguardante le procedure di valutazione ambientale strategica riporta:

- i dati sulle procedure di VAS, comprese le verifiche di assoggettabilità, nelle regioni e nelle province autonome, il cui *iter* istruttorio si è concluso nell'anno 2016;
- lo stato di avanzamento delle procedure VAS di competenza statale nel periodo 01/07/2017 – 30/06/2018.

AIA (Istruttorie)

Le attività produttive IPPC soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in Italia¹ sono localizzate in tutte le regioni e si annoverano tra esse 177² "impianti strategici" soggetti ad AIA statale³ (raffinerie, grandi centrali termoelettriche, grandi impianti chimici, acciaierie integrate, impianti *offshore*, centrali per la compressione della rete

del gas naturale della SNAM); tutti gli altri impianti IPPC sono di competenza regionale. La maggiore parte delle regioni, in particolare tutte quelle con più di 300 impianti, hanno organizzato le competenze su base provinciale. ISPRA partecipa alle istruttorie per la Commissione IPPC del MATTM e propone all'approvazione della Conferenza dei Servizi le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle sostanze inquinanti emesse nell'ambiente e autorizzate con AIA statale.

AIA (Controlli)

Gli impianti di competenza statale, la cui AIA è rilasciata dal MATTM, censiti a dicembre 2017 ed effettivamente funzionanti sono 149. Tali impianti – centrali termoelettriche con potenza termica di almeno 300 MW, raffinerie di petrolio greggio, impianti chimici sopra una certa soglia produttiva e acciaierie integrate (allegato XII alla parte II del D.Lgs. 152/06) – sono impianti complessi di elevata capacità produttiva e rappresentano le principali fonti puntuali di emissione di inquinanti del nostro Paese. L'AIA, che di fatto è un'autorizzazione all'esercizio degli impianti, contiene prescrizioni sulle varie matrici ambientali, compresi i valori limite alle emissioni, nonché il piano di monitoraggio e controllo e gli obblighi di comunicazione a carico del gestore. Questi aspetti sono alla base dei controlli previsti dell'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/06. L'attività di controllo per tali impianti è stata avviata nel 2009 a seguito del rilascio delle prime AIA. Il controllo, per la stessa natura dell'AIA, si effettua sia attraverso un'azione di verifica e valutazione tecnica della documentazione trasmessa dal gestore, sia attraverso ispezioni in loco che comportano sopralluoghi agli impianti e attività di campionamento e analisi di laboratorio per le diverse matrici ambientali. Nell'indicatore sui controlli si evidenziano: gli "Impianti vigilati", che rappresenta il numero di impianti controllati in base alla documentazione trasmessa dal gestore, ovvero il numero degli impianti che posseggono l'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale; gli "Impianti ispezionati", cioè il numero di impianti soggetti a visita ispettiva in loco da parte degli enti di controllo. Entrambe le informazioni sono riportate su base annua.

¹ Nel 2014 sono stati censiti 6019 impianti, di cui 520 nuovi già autorizzati ed uno in fase di autorizzazione (questionario IPPC 2012-2013 inviato in sede comunitaria dal MATTM)

² <http://www.va.minambiente.it/it-IT>

³ Disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 per le attività elencate nell'Allegato XII alla Parte Seconda

Q17: QUADRO SINOTTICO INDICATORI

Tema Ambientale	Nome indicatore	DPSIR	Periodicità di aggiornamento	Qualità informazione	Copertura		Stato e trend
					S	T	
Valutazione Impatto Ambientale	Provvedimenti di VIA di competenza statale*	R	Annuale		I	da giugno 1989 - a giugno 2018	-
	Condizioni ambientali contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale**	R	Annuale		I	2004 - fino a giugno 2018	-
	Determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale	R	Annuale		I	2004 - giugno 2018	-
	Condizioni ambientali contenute nei provvedimenti VIA di competenza statale***	R	Annuale		I	da giugno 1989 - fino a giugno 2018	-
	Pareri VIA Legge Obiettivo	R	Annuale		I	2003-giugno 2018	-
	Condizioni ambientali contenute nei pareri VIA Legge Obiettivo****	R	Annuale		I	2003-giugno 2018	-
Valutazione Ambientale Strategica	Procedure di Valutazione Ambientale Strategica di competenza statale e delle regioni e province autonome	R	Annuale		I R	VAS statali: 1/7/2017 al 30/6/2018 VAS regionali: 2016	-
Autorizzazione Integrata Ambientale (Istruttorie)	Provvedimenti di AIA	R	Annuale		I	2015 -2017	
	Riduzione delle emissioni convogliate in aria di macroinquinanti (SOx, NOx, CO, Polveri)	I R	Annuale		I	2017	
	Riduzione delle emissioni in aria di microinquinanti (COV - Composti Organici Volatili) ^a	I R	-	-	-	-	-
Autorizzazione Integrata Ambientale (Controlli)	Controlli impianti di competenza statale	R	Annuale		I	2009-2017	

* Nelle edizioni precedenti "Decreti VIA di competenza statale"

** Nelle edizioni precedenti "Prescrizioni contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale"

*** Nelle edizioni precedenti "Prescrizioni contenute nei provvedimenti VIA di competenza statale"

**** Prescrizioni contenute nei pareri VIA - Legge obiettivo

^a Nella presente edizione, l'indicatore non è stato aggiornato in quanto non ci sono state modifiche autorizzative o rilasci di nuova AIA che abbiano potuto influire su tale dato. La relativa scheda è consultabile nel DB <http://annuario.isprambiente.it>

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VALUTAZIONI

<i>Trend</i>	Nome indicatore	Descrizione
	Riduzione delle emissioni convogliate in aria di macroinquinanti (SOx, NOx, CO, Polveri)	L'icona di Chernoff è associata solo allo stato che risulta positivo, in quanto con il rilascio delle AIA statali si verifica una sensibile riduzione dei valori degli inquinanti autorizzati alle emissioni in aria (SOx -28%, NOx -8,4%, CO -12,5%; PTS -50,2%).
	-	-
	-	-



BIBLIOGRAFIA

VIA

ISPRA, vari anni, *Annuario dei dati ambientali*

VAS

Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS)

D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

MATTM – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, *Rapporto 2017 sull'attuazione della VAS in Italia – Dati 2016*

Normativa regionale e delle Province Autonome in materia di VAS

AIA

D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

D.Lgs. 46/2014



SITOGRAFIA

VIA

http://ec.europa.eu/environment/index_it.htm

<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/temi/valutazione-di-impatto-ambientale-via> <http://www.va.minambiente.it>

VAS

www.va.minambiente.it

AIA

<http://www.va.minambiente.it/it-IT>

Relazioni ISPRA sui controlli AIA dal 2009 al 2015, pubblicati sul sito ISPRA: <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/relazioni-ispra-sui-controlli-aia>

<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-controlli-ambientali-del-snpa-aia-seve-so-edizione-2017>



PROVVEDIMENTI DI VIA DI COMPETENZA STATALE


DESCRIZIONE

La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) è il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto. L'indicatore rappresenta il numero dei provvedimenti di VIA (Decreti VIA) di competenza statale emanati annualmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il provvedimento di VIA è un "provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere". L'indicatore permette di illustrare l'andamento negli anni del numero di opere sottoposte a VIA, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, la ripartizione negli anni degli esiti delle pronunce di compatibilità ambientale e la loro distribuzione in funzione di determinate tipologie di opere.

SCOPO

Fornire informazioni in merito alla risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo i processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali.

QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE



I dati utilizzati per la costruzione dell'indicatore sono accessibili, tempestivi e puntuali, presentano una buona copertura temporale. L'indicatore è semplice e facile da interpretare. Ottime le comparabilità nel tempo e nello spazio in quanto le informazioni sono da sempre reperite con la stessa metodologia.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

Obbligo della procedura di VIA di determinati progetti, pubblici o privati, di competenza statale.

STATO E TREND

La tipologia delle opere soggette a VIA, di competenza statale, ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione delle Direttive europee e della normativa nazionale. A questo indicatore non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di performance in quanto il numero di provvedimenti VIA emanati nell'anno non è legato a specifici obiettivi fissati dalla normativa vigente e pertanto non è possibile assegnare l'icona di Chernoff.

COMMENTI

In Tabella 17.1 sono stati inclusi sotto la voce positivo i provvedimenti positivi con condizioni ambientali. La procedura di VIA si conclude positivamente in circa l'84% dei casi. Nel 2017 sono stati emanati 44 provvedimenti VIA di cui 37 positivi con prescrizione e 7 negativi. Nel primo semestre 2018 sono stati emanati 20 provvedimenti di VIA di cui 16 positivi e 4 negativi. Le tipologie di opere riportate in Tabella 17.2 fanno riferimento alle categorie codificate dal DPCM n. 377 del 10 agosto del 1988 e s.m.i. successivamente adeguate in base all'allegato II del D.Lgs. 152/2006 come modificato

dal D.Lgs 104/2017. Dai dati esposti in Tabella 17.2 si nota che il 17,2% (138) dei provvedimenti positivi emanati da giugno 1989 a giugno 2018 è relativo alla tipologia progettuale "autostrade/strade", il 13,8% (104) alla tipologia "rifiuti", il 12,6% (101) alla tipologia "centrali termoelettriche", l' 11,5% (92) a "impianti di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra e in mare". Dalla Figura 17.3 si evince quali sono le tipologie di opere prevalenti negli anni esaminati: autostrade/strade, rifiuti (materia trasferita alle regioni), centrali termoelettriche (a ciclo combinato, a carbone, a cogenerazione e a turbogas) e prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. La categoria "Altro" raggruppa le restanti tipologie di opere.

Tabella 17.1: Numero totale di provvedimenti VIA di competenza statale con esito positivo, negativo e interlocutorio negativo

Anno	Positivo ^a	Negativo	Interlocutorio negativo ^b	TOTALE
	n.			
da giugno 1989	1	0	2	3
1990	4	2	0	6
1991	15	6	2	23
1992	8	1	3	12
1993	10	4	6	20
1994	20	7	1	28
1995	26	4	2	32
1996	30	2	5	37
1997	18	5	3	26
1998	23	5	1	29
1999	43	5	1	49
2000	46	5	2	53
2001	28	2	0	30
2002	57	8	0	65
2003	34	0	0	34
2004	35	0	1	36
2005	31	0	2	33
2006	13	0	2	15
2007	19	1	14	34
2008	31	1	7	39
2009	49	4	8	61
2010	27	0	4	31
2011	36	3	2	41
2012	28	3	0	31
2013	17	1	0	18
2014	27	0	1	28
2015	48	3	0	51
2016	24	2	0	26
2017	37	7	0	44
fino a giugno 2018	16	4	0	20
TOTALE	801	85	69	955

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Legenda:

^a Positivo, positivo con condizioni ambientali, parzialmente positivo con condizioni ambientali

^b Interviene quando si verifica la sostanziale carenza di informazioni nella documentazione presentata tale da non consentire di esprimere un giudizio circa la compatibilità del progetto. È presente fino all'emanazione del D.Lgs. 128/2010 di modifica del D.Lgs. 152/2006

Tabella 17.2: Numero di provvedimenti positivi per categorie d'opera

Tipologie d'opera	da giugno 1989 a 1993	da 1994 a 1998	da 1999 a 2003	da 2004 a 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	fino a giugno 2018	TOTALE
	n.														
Autostrade/Strade	1	20	57	24	1	0	9	7	2	4	3	4	3	3	138
Rifiuti ^a	21	33	33	15	0	1	0	0	1 ^b	0	0	0	0	0	104
Centrali termoelettriche	6	6	31	28	14	5	1	3	1	3	0	1	2	0	101
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra e in mare	0	9	18	5	9	0	5	1	2	3	18	8	11	3	92
Gasdotti	0	1	10	9	7	2	7	2	0	3	4	0	5	0	50
Raffinerie e gassificazione	0	4	1	8	6	5	5	1	2	0	2	1	3	0	38
Piani regolatori portuali	0	3	9	7	3	2	1	3	0	0	1	0	0	1	30
Dighe e invasi/sistemazioni idrauliche	8	9	6	2	1	0	1	0	3	2	0	0	1	0	33
Elettrodotti	0	12	1	2	3	4	2	1	1	2	3	3	4	5	43
Aeroporti	0	1	11	10	0	0	0	0	2	5	2	1	2	1	35
Porti	0	4	4	4	1	3	0	1	1	2	3	0	1	0	24
Interporti	0	0	14	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	17
Tronchi ferroviari	0	1	8	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	14
Stoccaggio prodotti chimici, gas naturali, prodotti petroliferi, liquidi e combustibili solidi	0	4	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	4	2	16
Impianti chimici integrati	0	3	1	3	0	1	0	1	1	0	2	2	0	0	14
Impianti nucleari	0	0	0	2	1	0	2	2	0	0	0	1	1	0	9
Progetti particolari	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Centrali idroelettriche	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	9
Stoccaggio di gas in serbatoi sotterranei naturali	0	0	0	0	0	0	1	3	0	3	0	0	0	0	7
Cave ^a	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Parchi eolici a terra e in mare	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	5
Terminali marittimi	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	9
Acciaierie	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Stoccaggio di anidride carbonica (CO ₂)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
TOTALE	38	117	208	129	49	27	36	28	17	27	48	24	37	16	801

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Legenda:
^a Non più presenti tra le tipologie di opere da assoggettare a VIA nazionale in quanto trasferite tra quelle da assoggettare a VIA regionale. Le opere possono essere assoggettate a VIA nazionale su richiesta della regione.

^b Opera soggetta a procedura di VIA nazionale su richiesta della regione




Figura 17.1: Numero totale di provvedimenti VIA di competenza statale




Figura 17.2: Ripartizione per esito dei provvedimenti VIA di competenza statale




Figura 17.3: Numero di provvedimenti positivi per categorie d'opera



CONDIZIONI AMBIENTALI CONTENUTE NELLE DETERMINAZIONI DIRETTORIALI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE


DESCRIZIONE

L'indicatore rappresenta il numero totale di condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di assoggettabilità a VIA di competenza statale. L'indicatore evidenzia, inoltre, tutte le condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è stata posta in capo al SNPA.

SCOPO

Fornire la risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo i processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali.

QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE



I dati relativi alle condizioni ambientali contenute nelle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale utilizzati per la costruzione dell'indicatore, sono accessibili con regolarità sul portale del MATTM, tempestivi e puntuali e presentano una buona copertura temporale. L'indicatore è semplice e facile da interpretare. Ottime le comparabilità nel tempo e nello spazio in quanto le informazioni sono da sempre reperite con la stessa metodologia.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

A livello nazionale la verifica di assoggettabilità (o fase di screening o verifica di esclusione) è applicabile dal 31 luglio 2007, ovvero dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La verifica di assoggettabilità a livello nazionale è effettuata se un progetto rientra:

- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Al-

legato II-bis alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e se serve esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti che non sono utilizzati per più di due anni;

- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e se prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi (sono escluse le modifiche o estensioni di cui all'art.6 comma 7 lettera d);
- nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs.152/2006, in applicazione di quanto disposto dal DM 30/03/2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni e province autonome).

Il procedimento di verifica di assoggettabilità, può concludersi in tre differenti modi:

- con l'assoggettamento alla VIA (negativo);
- con la decisione di non assoggettare alla VIA (positivo senza condizioni ambientali);
- con la decisione di non assoggettare alla VIA ma imponendo delle condizioni ambientali (positivo con condizioni ambientali) necessarie per evitare o prevenire gli impatti che potrebbero risultare significativi e negativi. Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 104/2017, le condizioni ambientali sono prescrivibili "ove richiesto dal proponente". Le disposizioni previgenti prevedevano che l'autorità competente potesse impartire alcune prescrizioni in caso di esclusione dalla VIA. Dal 2017 invece, le condizioni ambientali devono essere richieste dal proponente in modo da disporre interventi utili a evitare impatti negativi e significativi. In mancanza di questa richiesta di condizioni ambientali, l'intervento deve essere assoggettato a VIA. L'applicazione di questa modalità prescrittiva non risulta ancora avviata a regime.

Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, ne specifica i motivi principali in base ai criteri elencati nell'allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni

ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 si stabilisce l'allineamento alla Direttiva europea 2014/52/UE; inoltre le modalità di svolgimento delle verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali sono regolate dall'art.28 (Monitoraggio). Viene stabilito che l'attività di verifica di ottemperanza si debba concludere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza non provvedano entro il termine stabilito, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente (MATTM).

STATO E TREND

La tipologia e il numero di condizioni ambientali emanate all'interno delle determinazioni di verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza statale, hanno subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione della variazione della normativa nazionale e del suo adeguamento alla normativa europea. Per questo motivo, e considerata la natura del fenomeno, non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di performance pertanto non è possibile assegnare l'icona di Chernoff.

COMMENTI

Il numero delle condizioni ambientali (prescrizioni) non ha un andamento costante (Tabella 17.3), probabilmente a causa delle diverse tipologie di opere sottoposte alla procedura di assoggettabilità a VIA che risente dell'introduzione, negli anni, di nuove normative settoriali. Tuttavia, il numero medio di condizioni ambientali (prescrizioni) per provvedimento è in leggero aumento fino al 2012, raggiunge il suo massimo nel 2014 (11), segue una decisa diminuzione nel 2016 poi, nuovamente, in aumento nel 2017. Nel periodo 2004-2018 si rileva una media di oltre 6 prescrizioni per provvedimento. Nella Tabella 17.4 sono individuate tutte le condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è stata posta in capo al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), nel periodo in

esame, queste rappresentano circa il 26,8% dei casi. Il valore numerico massimo di condizioni ambientali di pertinenza del SNPA, pari a 92, è riferito al 2012. Nel 2013 il MATTM ha pubblicato le "Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA". Il documento, sulla base dell'analisi dei quadri prescrittivi dei provvedimenti VIA emessi negli anni, rilevava una serie di difficoltà legate alla formulazione poco chiara ed efficace delle condizioni ambientali in termini di modalità e tempistica di attuazione, nonché un numero elevato delle stesse e dei soggetti coinvolti. Tale situazione comportava frequenti richieste di chiarimenti e spesso l'impossibilità di procedere alla verifica dell'ottemperanza della condizione stessa. Dopo la pubblicazione delle Linee Guida la prescrizione delle condizioni ambientali risulta uniformata all'interno delle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità. Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, le condizioni ambientali sono prescrivibili "ove richiesto dal proponente". Le disposizioni previgenti prevedevano che l'autorità competente potesse impartire alcune prescrizioni in caso di esclusione dalla VIA. Dal 2017, invece, le condizioni ambientali devono essere richieste dal proponente in modo da disporre interventi utili a evitare impatti negativi e significativi. In mancanza di questa richiesta di condizioni ambientali, l'intervento deve essere assoggettato a VIA.

Tabella 17.3: Determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale con condizioni ambientali

Anno	Determinazioni direttoriali di non assoggettabilità alla VIA (positive e parzialmente positive) ¹	Condizioni ambientali	Numero medio di condizioni ambientali per determinazione
2004	18	45	3
2005	34	120	4
2006	19	100	5
2007	13	52	4
2008	26	193	7
2009	16	138	9
2010	20	189	9
2011	25	165	7
2012	32	277	9
2013	21	151	7
2014	18	192	11
2015	16	128	8
2016	17	78	5
2017	23	108	5
2018 (fino a giugno)	15	58	4
TOTALE	313	1.994	6

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Legenda:

¹ Vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti. Le condizioni ambientali possono essere contenute solo nelle determinazioni di non assoggettamento a VIA

Tabella 17.4: Condizioni ambientali delle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale e percentuale di condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza fa capo al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA)

Anno	Determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA ¹	Condizioni ambientali	Condizioni ambientali di competenza del Sistema Nazionale per la Protezione Ambiente	
			n.	%
2004	18	45	12	26,7
2005	34	120	30	25,0
2006	19	100	41	41,0
2007	13	52	19	36,5
2008	26	193	27	14,0
2009	16	138	23	16,7
2010	20	189	36	19,0
2011	25	165	28	17,0
2012	32	277	92	33,2
2013	21	151	32	21,2
2014	18	192	62	32,3
2015	16	128	30	23,4
2016	17	78	29	37,2
2017	23	108	51	47,2
2018 (fino a giugno)	15	58	22	37,9
TOTALE	313	1.994	534	26,8

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Legenda:

¹ Vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti. Le condizioni ambientali possono essere contenute solo nelle determinazioni di non assoggettamento a VIA




Figura 17.4: Condizioni ambientali delle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale e percentuale di condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza fa capo al SNPA




DESCRIZIONE

L'indicatore rappresenta il numero di determinazioni direttoriali di Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VAV) di competenza statale, emanate annualmente dal MATTM.

SCOPO

Fornire la risposta della Pubblica amministrazione centrale riguardo i processi decisionali relativi alle valutazioni ambientali.

QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE



I dati relativi al numero di determinazioni direttoriali sono pubblicati e aggiornati con regolarità dal MATTM. L'indicatore, facile e semplice da interpretare, risulta comparabile nel tempo e nello spazio in quanto le informazioni sono, da sempre, reperite con la stessa metodologia.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

La verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto viene attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA, secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La verifica di assoggettabilità a livello nazionale è effettuata se un progetto rientra:

- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e se serve esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti che non sono utilizzati per più di due anni;

- nelle tipologie elencate nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e se prevede modifiche o estensioni la cui realizzazione potenzialmente può produrre impatti ambientali significativi e negativi (sono escluse le modifiche o estensioni di cui all'art.6 comma 7 lettera d);
- nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte II del D.Lgs.152/2006, in applicazione di quanto disposto dal DM 30/03/2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni e province autonome).

Il procedimento di verifica di assoggettabilità, può concludersi in tre differenti modi:

- con l'assoggettamento alla VIA (negativo);
- con la decisione di non assoggettare alla VIA (positivo senza condizioni ambientali);
- con la decisione di non assoggettare alla VIA ma imponendo delle condizioni ambientali (positivo con condizioni ambientali) necessarie per evitare o prevenire gli impatti che potrebbero risultare significativi e negativi.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, le condizioni ambientali sono prescrivibili "ove richiesto dal proponente". Le disposizioni previgenti prevedevano che l'autorità competente potesse impartire alcune prescrizioni in caso di esclusione dalla VIA. Dal 2017, invece, le condizioni ambientali devono essere richieste dal proponente in modo da disporre interventi utili a evitare impatti negativi e significativi. In mancanza di questa richiesta di condizioni ambientali, l'intervento deve essere assoggettato a VIA. L'applicazione di questa modalità prescrittiva non risulta ancora avviata a regime.

Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, ne specifica i motivi principali in base ai criteri elencati nell'Allegato V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in

relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 si stabilisce l'allineamento alla Direttiva europea 2014/52/UE.

STATO E TREND

La tipologia delle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza statale, ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione delle direttive europee e della normativa nazionale. Per tale motivo non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di performance pertanto non è possibile assegnare l'icona di Chernoff. L'informazione "numero di determinazioni per tipologia di opera" permette di conoscere quali e quante sono le opere sottoposte a verifica di assoggettabilità che hanno avuto come esito la non assoggettabilità alla VIA. Dal 2004 a giugno 2018 le determinazioni di non assoggettabilità a VIA, sono state 313 mentre quelle negative, cioè di assoggettabilità a VIA, sono state 72 (Tabella 17.5). In relazione alla tipologia d'opera, nel periodo in esame, le determinazioni direttoriali positive sono state 68 (22%) per interventi di modifica/ampliamento di centrali termoelettriche, 47 (15%) relative a opere portuali, 42 (13%) per progetti di strade/autostrade, 31(10%) relative a progetti di prospezione/ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, 31(10%) relative a progetti di raffinerie e gassificazione e, infine, 20 progetti (6%) per elettrodotti. Considerando solamente il 2017 e il 2018 risultano 13 procedure riguardanti gli elettrodotti, 6 riguardanti strade/autostrade, 4 procedure relative a opere portuali, 3 per centrali e raffinerie, e infine 2 procedure riguardanti dighe (Tabella 17.6).

COMMENTI

Come si evince dai dati (Tabella 17.5 - Figura 17.6), dal 2004 a giugno 2018 la procedura di verifica si è conclusa con determinazione direttoriale di non assoggettabilità a VIA nel 79% dei casi, infatti, i progetti esclusi dal procedimento di VIA (determinazioni direttoriali positive e parzialmente positive) sono stati 313 su un totale di 396. La classificazione adottata per le tipologie di opere (Tabella 17.6) fa riferimento alle categorie dell'Allegato II e II bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in analogia a quanto disposto per i "Decreti VIA". La scelta delle categorie in Figura 17.7 è stata operata

in base all'analisi del numero di determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA e corrisponde a quelle più popolate. La tipologia delle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ha subito delle variazioni nel corso degli anni in funzione dell'adeguamento legislativo alle direttive europee in materia. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 al D.Lgs. 152/2006 è stata effettuata una profonda revisione degli Allegati II, III e IV contenenti le tipologie progettuali da sottoporre alle diverse procedure di VIA con estensione delle competenze statali su progetti precedentemente attribuiti alle regioni (prevalentemente impianti energetici e infrastrutture) e individuazione di alcuni progetti, precedentemente assegnati alle regioni e riportati in Allegato II bis, per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale (art. 7-bis). Ad oggi sono sottoposti a VIA nazionale i progetti dell'Allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA nazionale i progetti dell'Allegato II-bis. Sono invece sottoposti a VIA regionale, i progetti dell'Allegato III e a verifica di assoggettabilità a VIA regionale i progetti dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Gli impianti relativi ai rifiuti non sono, invece, più sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA già dall'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, che modificava la parte II del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 17.5: Determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per esito (positive, parzialmente positive, negative e archiviate)

Anno	Escluso dalla VIA	Parzialmente assoggettato a VIA (parzialmente positivo) ^a	Da assoggettare a VIA (negativo)	Archiviato	TOTALE
2004	15	3	1	0	19
2005	29	5	11	0	45
2006	13	6	10	0	29
2007	12	1	6	0	19
2008	24	2	1	1	28
2009	16	0	7	1	24
2010	20	0	5	1	26
2011	25	0	4	0	29
2012	32	0	3	1	36
2013	21	0	2	0	23
2014	18	0	0	0	18
2015	13	3	5	0	21
2016	17	0	5	5	27
2017	23	0	3	2	28
2018 (fino a giugno)	15	0	9	0	24
TOTALE	293	20	72	11	396

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Legenda:

^a vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti


Tabella 17.6: Numero di determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA (positive più parzialmente positive) per tipologia d'opera

Categorie d'opera	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (fino a giugno)	TOTALE
Centrali termoelettriche	4	18	7	3	2	2	3	2	6	8	5	3	2	3	0	68
Porti	1	2	1	1	5	4	4	7	8	1	3	3	3	1	3	47
Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare	2	7	6	0	7	3	2	0	1	1	0	0	1	0	1	31
Autostrade/Strade	0	2	1	2	3	3	5	4	6	3	2	2	3	2	4	42
Raffinerie e gassificazione	7	1	0	1	3	2	1	3	2	3	1	3	1	2	1	31
Impianti chimici integrati	3	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10
Tronchi ferroviari	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	7
Terminali marittimi	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	6
Aeroporti	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	7
Gasdotti	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9
Dighe e invasi/ sistemazioni idrauliche	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	2	0	9
Bonifica di siti inquinati/impianti nucleari	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	2	1	0	8
Rifiuti ^a	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Elettrodotti	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	9	4	20
Interporti	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Stoccaggio di gas in serbatoi sotterranei naturali	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Impianti idroelettrici	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	5
Piani regolatori portuali	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Impianti eolici <i>off-shore</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
TOTALE	18	34	19	13	26	16	20	25	32	21	18	16	17	23	15	313

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Legenda:

^a Non più soggetto a procedura statale dall'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008




Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Nota:

Vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti. Le condizioni ambientali possono essere contenute solo nelle determinazioni di non assoggettamento a VIA (positive e parzialmente positive)

Figura 17.5: Determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale (positive, parzialmente positive, negative e archiviate)




Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Nota:

Vengono considerate le determinazioni direttoriali di non assoggettabilità a VIA positive e parzialmente positive fino al 2017. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017 le determinazioni "parzialmente positive" non sono più esistenti.

Figura 17.6: Ripartizione per esito della determinazioni direttoriali di assoggettabilità a VIA di competenza statale 2004-2018 (fino a giugno)



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Figura 17.7: Ripartizione delle determinazioni direttoriali di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per tipologia d'opera 2004-2018 (fino a giugno)




DESCRIZIONE

L'indicatore rappresenta il numero e le categorie di condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA. Esso evidenzia l'andamento negli anni del numero complessivo di condizioni ambientali e del numero medio di condizioni ambientali per provvedimento. Per la costruzione dell'indicatore sono state analizzate e conteggiate tutte le condizioni ambientali presenti nei provvedimenti di VIA, impartite dal MATTM, dal MIBAC, dalle regioni ed enti locali. Inoltre, sono state individuate le condizioni ambientali in cui è coinvolto il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente a partire dal 1995 (anno di istituzione dell'ANPA e delle ARPA/APPA – Legge 01/1994). Le condizioni ambientali di competenza MATTM sono ripartite secondo le componenti/fattori ambientali per le diverse categorie d'opere.

SCOPO

Misurare la capacità di minimizzare l'impatto ambientale dell'opera oggetto del provvedimento, imponendo condizioni vincolanti e obbligatorie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera stessa.

QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE



I dati relativi alle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA di competenza statale utilizzati per la costruzione dell'indicatore sono accessibili con regolarità sul portale del MATTM, tempestivi e puntuali e presentano una buona copertura temporale. L'indicatore è semplice e facile da interpretare. Ottime le comparabilità nel tempo e nello spazio in quanto le informazioni sono da sempre reperite con la stessa metodologia.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

Il provvedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

Il monitoraggio assicura (anche avvalendosi dell'ISPRA e del SNPA) il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle condizioni ambientali espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera. Il monitoraggio è effettuato anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive (art. 28 D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). Nei casi in cui i provvedimenti di VIA contengano l'autorizzazione di AIA; all'interno di tali provvedimenti si trovano diverse tipologie di condizioni ambientali afferenti alle autorizzazioni VIA e AIA. Nel presente indicatore sono state considerate solo quelle inerenti le procedure di VIA.

STATO E TREND

L'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto ambientale in Italia riflette quanto è avvenuto in Europa: il sistema normativo si è rafforzato nel tempo e completato, recependo le Direttive europee; è aumentata la partecipazione del pubblico, la trasparenza amministrativa ed è migliorata la qualità ambientale degli studi di impatto dei progetti sottoposti a VIA. Di contro, il più articolato apparato normativo e l'evoluzione della procedura hanno fatto sì che le condizioni ambientali di realizzazione delle opere dessero luogo a sempre più complessi quadri prescrittivi. Per questi motivi, non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di *performance* e pertanto non è possibile assegnare l'icona di Chernoff.

COMMENTI

Nella Figura 17.8, che riporta il numero totale delle condizioni ambientali a confronto con il numero dei provvedimenti VIA, si può notare una similitudine degli andamenti delle due variabili. Dalla Tabella 17.7 si evince che, nel periodo giugno 1989 – giugno 2018, il numero medio annuale delle

condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, registra un *trend* in crescita. Si rileva una media di 36 condizioni ambientali per provvedimento, con un minimo di 6 nel 1989 e un massimo di 72 nel 2006. Dalla Tabella 17.8 emerge che le condizioni ambientali in cui è coinvolto nella verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali il SNPA (periodo 1995-giugno 2018) sono 5.523, pari al 20% del totale.

Si può notare come la percentuale delle condizioni ambientali in cui è coinvolto il SNPA sia crescente nei primi anni, pressoché costante dal 2003 al 2009 e in notevole aumento dal 2010 al 2015, a testimonianza del consolidamento del ruolo svolto dal SNPA nelle azioni di verifica e controllo ambientale, per poi decrescere negli ultimi anni. Nel 2017 sono stati emanati 37 decreti di VIA positivi per un totale di 1.385 condizioni ambientali, di queste 280 (20%) sono state attribuite al SNPA (Tabella 17.8). Nel primo semestre 2018 sono stati emanati 16 decreti di VIA positivi per un totale di 361 condizioni ambientali, di queste 33 (9%), sono state attribuite al SNPA. Nella Tabella 17.9, che riporta il numero di condizioni ambientali impartite dal MATTM, le tipologie d'opera sono state accorpate in 5 categorie denominate "Impianti industriali ed energetici" (che comprende: Impianti chimici integrati, Centrali termoelettriche, Centrali idroelettriche, Impianti nucleari, Parchi eolici, Raffinerie e gassificazione, Rifiuti), "Strade e ferrovie", "Elettrodotti, gasdotti, oleodotti", "Porti, aeroporti, interporti e piani regolatori portuali" e la categoria "Altro" (che comprende: Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, Dighe e invasi/ sistemazioni idrauliche, Stoccaggio prodotti chimici, Cave, Acciaierie, Terminali marittimi, Stoccaggi di gas e CO₂ in serbatoi naturali, Impianti geotermici sperimentali e alcuni progetti particolari). Inoltre si è provveduto a classificare le condizioni ambientali per componente/fattore ambientale: "Atmosfera", "Ambiente idrico", "Suolo e sottosuolo", "Rumore e vibrazioni", "Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi", "Paesaggio e beni culturali", "Salute pubblica", "Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti", "Altri aspetti" (aspetti progettuali e/o ambientali non attribuibili alle singole componenti ambientali) e "Aspetti progettuali". Dalla Figura 17.10. Si può notare che il maggior numero di condizioni ambientali per gli "Impianti industriali ed energetici" è relativo alla componente "Atmosfera" (1.006) a seguire la componente "Ambiente idrico" (648) e

"Suolo e sottosuolo"(504). Per "Strade e ferrovie", le componenti che evidenziano il maggior numero di condizioni ambientali sono "Ambiente idrico" (340) e "Rumore e vibrazioni" (319). Per "Elettrodotti, gasdotti, oleodotti", la componente con il maggior numero di condizioni ambientali è la "Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi" (378), mentre per "Porti, aeroporti, interporti e piani regolatori portuali" la componente con il maggior numero di condizioni ambientali è "Ambiente idrico" (291). Ciò evidenzia, quindi, una correlazione diretta tra le categorie di opera e la componente ambientale sulla quale l'opera ha maggiore impatto.

Tabella 17.7: Condizioni ambientali contenute nei decreti di VIA positivi, numero medio di condizioni ambientali per provvedimento

Anno	Decreti di VIA positivi con condizioni ambientali	Condizioni ambientali	Numero medio di condizioni ambientali per decreto
	n.		
da giugno 1989	1	6	6
1990	4	56	14
1991	15	267	18
1992	8	126	16
1993	10	194	19
1994	20	337	17
1995	26	567	22
1996	30	768	26
1997	18	593	33
1998	23	512	22
1999	43	1.172	27
2000	46	1.267	28
2001	28	800	29
2002	57	1.801	32
2003	34	1.103	32
2004	35	951	27
2005	31	1.320	43
2006	13	931	72
2007	19	729	38
2008	31	1.111	36
2009	49	2.691	55
2010	27	1.540	57
2011	36	1.938	54
2012	28	1.016	36
2013	17	888	52
2014	27	1.309	48
2015	48	2.225	46
2016	24	851	35
2017	37	1.385	37
fino a giugno 2018	16	361	23
TOTALE	801	28.815	36

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Tabella 17.8: Numero di condizioni ambientali e relativa percentuale la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA)

Anno	Decreti di VIA positivi con condizioni ambientali	Condizioni ambientali	Condizioni ambientali competenza SNPA	
	n.		n.	%
1995	26	567	1	0
1996	30	768	3	0
1997	18	593	7	1
1998	23	512	39	8
1999	43	1.172	112	10
2000	46	1.267	225	18
2001	28	800	81	10
2002	57	1.801	384	21
2003	34	1.103	144	13
2004	35	951	136	14
2005	31	1.320	176	13
2006	13	931	104	11
2007	19	729	112	15
2008	31	1.111	191	17
2009	49	2.691	384	14
2010	27	1.540	288	19
2011	36	1.938	477	25
2012	28	1.016	283	28
2013	17	888	150	17
2014	27	1.309	497	38
2015	48	2.225	1.152	52
2016	24	851	264	31
2017	37	1.385	280	20
fino a giugno 2018	16	361	33	9
TOTALE	743	27.829	5.523	20

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Tabella 17.9: Numero di condizioni ambientali, impartite dal MATTM*, contenute nei provvedimenti VIA per componente/fattore ambientale riferite al periodo 1989-giugno 2018

Categorie d'opera	Atmosfera	Ambiente idrico	Suolo e sottosuolo	Rumore e vibrazioni	Flora, Fauna, vegetazione, ecosistemi	Paesaggio e beni culturali	Salute pubblica	Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	Altri aspetti	Aspetti progettuali	TOTALE
	n.										
Impianti industriali ed energetici	1.006	648	504	244	194	193	60	26	1.493	376	4.744
Strade e ferrovie	171	340	215	319	274	228	16	0	880	339	2.782
Elettrodotti, gasdotti, oleodotti	47	181	165	49	378	100	33	42	558	297	1.850
Porti, aeroporti, interporti e piani regolatori portuali	127	291	135	169	137	67	21	3	608	122	1.680
Altro	76	652	489	402	204	66	4	6	1232	107	3.238
TOTALE	1.427	2.112	1.508	1183	1187	654	134	77	4.771	1.241	14.294

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Legenda:

Le condizioni ambientali di competenza del MATTM sono quelle in cui il MATTM è sia soggetto che ha impartito la condizione ambientale, sia quello a cui spetta la verifica Altri aspetti comprende: Aspetti progettuali e/o ambientali non attribuibili alle singole componenti ambientali




Figura 17.8: Andamento del numero delle condizioni ambientali e dei provvedimenti VIA




Figura 17.9: Numero totale di condizioni ambientali VIA e condizioni ambientali la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al SNPA




Figura 17.10: Numero di condizioni ambientali impartite dal MATTM¹ per componente/fattore ambientale riferite alle 5 categorie aggregate di opere (giugno 1989-giugno 2018)



PARERI VIA-LEGGE OBIETTIVO


DESCRIZIONE

L'indicatore rappresenta il numero dei pareri di Valutazione di Impatto Ambientale per le opere che rientrano nella Legge Obiettivo, emanati annualmente dalla Commissione VIA Speciale (tra il 2003 e il 2007) e dalla Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS (dal 2007 al 2017 e primo semestre 2018) del MATTM e successivamente trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Poiché tale procedura, prevista per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), con la presente edizione dell'annuario si conclude l'analisi dell'indicatore.

SCOPO

Descrivere l'andamento dei pareri di Valutazione di Impatto Ambientale per le opere sottoposte a Legge Obiettivo.

QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE



I dati utilizzati per la costruzione dell'indicatore sono accessibili e di qualità nota, infatti il MATTM pubblica regolarmente i dati riferiti al numero di decreti. I dati sono da sempre reperiti con la stessa metodologia. L'indicatore, semplice e facile da interpretare, risulta comparabile nel tempo e nello spazio.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

Il D.Lgs. 190/02 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle

infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale – c.d. Legge Obiettivo) e sue successive modifiche (tra queste si ricorda il D.Lgs. 189/2005 e il D.Lgs. 163/2006), ha introdotto la disciplina speciale attinente la progettazione, approvazione e realizzazione delle opere d'interesse strategico. Come detto, tale procedura è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

STATO E TREND

Il decreto di attuazione della Legge Obiettivo (D.Lgs. 190/2002) individua una procedura di VIA speciale, che regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, descritte nell'elenco della Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 (successivamente modificato e aggiornato). Per la Legge Obiettivo è stabilito che si inizi la procedura di VIA assoggettando al parere il progetto preliminare. La Delibera CIPE n.121 comprende principalmente i seguenti sottosistemi: sistema valichi, corridoi longitudinali plurimodali, ponte sullo Stretto di Messina, corridoi trasversali dorsale appenninica, piastra logistica euromediterranea della Sardegna, *hub* portuali, interportuali e allacciamenti ferroviari e stradali, grandi *hub* aeroportuali, schemi idrici concernenti interventi per l'emergenza nel Mezzogiorno continentale e insulare. Dall'analisi dei pareri emessi negli anni si evidenzia che la maggior parte delle opere assoggettate a VIA, secondo le procedure previste dalla Legge Obiettivo, sono costituite da Infrastrutture stradali e ferroviarie. In particolare, dal 2003 a giugno 2018, i pareri positivi di VIA espressi relativi a opere stradali sono stati 87, quelli relativi a opere ferroviarie 41 su un totale di 140 pareri positivi emessi (Tabella 17.11). A questo indicatore, per la sua specificità, non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di *performance* pertanto non è possibile assegnare l'icona di Chernoff.

COMMENTI

Nel periodo 2003- 2018 (fino a giugno) i pareri di VIA speciale positivi sono stati circa l'88% del totale, quelli parzialmente positivi oltre il 6%, i negativi più del 5% dei casi (Figura 17.12).Occorre far presente

che il parere risulta parzialmente positivo quando approva solo una parte dell'intervento proposto. Il maggior numero di pareri di VIA speciale (28) è stato espresso nel 2004 e ha riguardato principalmente opere stradali e ferroviarie. Nella Tabella 17.11 e nella Figura 17.13 si possono individuare quali siano le tipologie prevalenti: autostrade/strade seguite da ferrovie, interporti, opere idrauliche, elettrodotti, opere portuali, altro. Nel primo semestre del 2018 è stato espresso un solo parere che ha riguardato opere ferroviarie.

Tabella 17.10: Numero totale di pareri di VIA speciale con esito positivo, negativo e parzialmente positivo

Anno	Positivo ^a	Negativo	Parzialmente positivo ^b	TOTALE
	n.			
2003	13	0	0	13
2004	25	3	0	28
2005	20	1	4	25
2006	10	0	4	14
2007	1	0	0	1
2008	5	0	0	5
2009	9	0	0	9
2010	13	0	0	13
2011	9	0	1	10
2012	10	0	0	10
2013	7	1	0	8
2014	6	0	0	6
2015	4	1	1	6
2016	5	2	0	7
2017	2	1	0	3
2018 (fino a giugno)	1	0	0	1
TOTALE	140	9	10	159

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Nota:

^a Positivo e positivo con prescrizione

^b In alcuni casi il parere può approvare solo una parte dell'intervento proposto

Tabella 17.11: Numero di pareri positivi di VIA speciale per categoria di opera

Categorie d'opera	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (fino a giugno)	TOTALE
	n.																
Opere stradali	5	14	13	9	1	4	9	8	4	8	3	3	4	2	0	0	87
Opere ferroviarie	5	10	5	0	0	0	0	4	5	2	2	3	0	2	2	1	41
Interporti	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5
Opere idrauliche	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Elettrodotti	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Opere portuali	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Altro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
TOTALE	13	25	20	10	1	5	9	13	9	10	7	6	4	5	2	1	140

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM




Figura 17.11: Numero totale di pareri di VIA speciale




Figura 17.12: Ripartizione per esito dei pareri di VIA Legge Obiettivo




Figura 17.13: Numero di pareri positivi per tipologie d'opera



CONDIZIONI AMBIENTALI CONTENUTE NEI PARERI VIA-LEGGE OBIETTIVO


DESCRIZIONE

L'indicatore riporta il numero di prescrizioni e di raccomandazioni contenute nei provvedimenti di VIA-Legge Obiettivo. Poiché la procedura, prevista per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), con la presente edizione dell'annuario si conclude l'analisi dell'indicatore.

SCOPO

Evidenziare l'andamento negli anni del numero complessivo di prescrizioni e del numero medio di prescrizioni per provvedimento.

QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE



I dati relativi al numero di prescrizioni contenute nei pareri VIA-Legge Obiettivo sono pubblicati e aggiornati con regolarità sul portale del MATTM. Le comparabilità nel tempo e nello spazio sono assicurate da metodologie di rilevazione costanti. L'indicatore è semplice e facile da interpretare.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

Per quanto riguarda la VIA delle opere in Legge Obiettivo, i pareri e le relative prescrizioni in essi contenute, espressi dalla Commissione VIA sul progetto preliminare corredato dal SIA (Studio Impatto Ambientale), vengono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che riceve il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed eventualmente anche quelli espressi dalle regioni o province autonome competenti e, ove necessario, dal Ministero per lo sviluppo economico. Sulla base dei pareri ricevuti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti formula la propria

proposta al CIPE. Il provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale viene adottato dal CIPE contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. Il progetto definitivo di ottemperanza alle prescrizioni viene successivamente trasmesso dal proponente agli Enti interessati. La Commissione VIA esprime al MATTM il proprio parere sull'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale. Poiché tale procedura, prevista per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, è stata abrogata dall'art.216 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), con la presente edizione dell'annuario si conclude l'analisi dell'indicatore.

STATO E TREND

L'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in Italia riflette quanto è avvenuto in Europa, il sistema normativo si è rafforzato nel tempo e completato, recependo le Direttive europee; è aumentata la partecipazione del pubblico e la trasparenza amministrativa, ed è migliorata la qualità ambientale dei progetti sottoposti a VIA. Di contro il più articolato apparato normativo e l'evoluzione stessa della procedura hanno fatto sì che le condizioni di realizzazione delle opere dessero luogo a sempre più complessi quadri prescrittivi che, talora, si sovrappongono e contrappongono ai quadri prescrittivi dettati da altri enti. La necessità di un continuo e costante controllo e monitoraggio degli impatti provocati dalle opere approvate ha determinato il rafforzamento del ruolo del monitoraggio ambientale. Per quanto detto, a questo indicatore non è possibile riconoscere un *trend* di efficienza e/o di performance pertanto non è possibile assegnare l'icona di Chernoff.

COMMENTI

Il numero medio annuale delle prescrizioni contenute nei pareri VIA applicate alla Legge Obiettivo è aumentato nel corso degli anni, mentre il numero di pareri è diminuito nel periodo in esame (2003 - fino a giugno 2018) (Tabella 17.12). Nel periodo si rileva, infatti, una media di 35 prescrizioni

a parere, che varia da un minimo di 20 nel 2008 a un massimo di 82 nel 2017, come si evince dal rapporto tra il numero delle prescrizioni e il numero dei pareri. Si ricorda che ciascuna prescrizione è sottoposta a verifica di ottemperanza a carico della Commissione VIA.

Tabella 17.12: Numero di pareri di VIA speciale positivi, numero prescrizioni e raccomandazioni, numero medio di prescrizioni per parere

Anno	Pareri positivi con prescrizioni	Prescrizioni	Raccomandazioni	Numero medio di prescrizioni per parere
	n.			
2003	13	315	81	24
2004	25	680	120	27
2005	20	650	78	33
2006	10	430	40	43
2007	1	23	3	23
2008	5	100	11	20
2009	9	311	15	35
2010	13	368	43	28
2011	9	556	27	62
2012	10	369	17	37
2013	7	289	1	41
2014	6	308	4	51
2015	4	117	6	29
2016	5	125	0	25
2017	2	164	0	82
2018 (fino a giugno)	1	73	0	73
TOTALE	140	4.878	446	35

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM




Figura 17.14: Numero di pareri di VIA positivi e numero di prescrizioni



PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI COMPETENZA STATALE E DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME


DESCRIZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. L'indicatore fornisce lo stato di avanzamento delle procedure di VAS di competenza statale nel periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018 e il quadro delle procedure VAS di competenza regionale, per l'anno 2016, comprese le verifiche di assoggettabilità ex art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I dati relativi alle procedure di VAS regionali sono organizzati secondo le seguenti tre categorie di strumenti di pianificazione: piani e programmi (p/p) legati ai fondi comunitari, piani territoriali e di settore che ricomprendono oltre ai piani appartenenti ai settori antropici (trasporti, energia, territorio, ecc.) anche i piani finalizzati alla tutela ambientale (tutela delle acque, qualità dell'aria, ecc.), strumenti urbanistici intercomunali e comunali. I dati relativi alle verifiche di assoggettabilità sono invece organizzati in base al loro esito, ossia p/p esclusi dalla VAS con o senza prescrizioni, p/p assoggettati a VAS. Le informazioni inerenti le procedure VAS di competenza statale riportano lo stato di avanzamento della procedura, il proponente, il settore a cui il piano appartiene con riferimento ai settori indicati all'art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e la data del Decreto di parere motivato (quando presente) o del Provvedimento di verifica di assoggettabilità (VA) formulato dall'Autorità competente.

SCOPO

Fornire un quadro di sintesi dell'applicazione della VAS a vari livelli territoriali e nelle diverse realtà regionali. Tale informazione è utile per la conoscenza del grado di integrazione degli indirizzi di sviluppo sostenibile comunitari e nazionali nella pianificazione e programmazione.

QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE



Il livello di applicazione della VAS per piani e programmi a diversi livelli territoriali costituisce un'informazione rilevante in quanto indice dell'integrazione degli indirizzi di sviluppo sostenibile nelle politiche di sviluppo nazionale e locale del territorio. La metodologia di raccolta dei dati non garantisce accuratezza all'informazione in quanto non tutte le regioni prevedono un monitoraggio sistematico dei piani e programmi e delle relative applicazioni di VAS ai diversi livelli territoriali. Pertanto, le informazioni fornite dalle regioni al MATTM attraverso questionari non comprendono in alcuni casi i dati di alcune amministrazioni locali (province, comuni). La disponibilità delle informazioni sulle applicazioni della VAS può dipendere, nei casi in cui le autorità competenti per la VAS sono individuate a diversi livelli amministrativi della regione, dalle modalità di scambio delle informazioni sulla VAS. Per queste ragioni l'indicatore non è comparabile nel tempo e nello spazio.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

L'applicazione della VAS per determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente è prevista dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE, modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (entrato in vigore il 13/02/2008) e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186).

STATO E TREND

Le informazioni non permettono di formulare particolari valutazioni sull'andamento temporale dell'indicatore in quanto il numero di procedure VAS

espletate dipende strettamente da come il sistema di pianificazione si sviluppa nelle diverse realtà regionali. In linea generale una maggiore applicazione della VAS comporta una maggiore integrazione degli indirizzi di sviluppo sostenibile nelle politiche di sviluppo del territorio.

COMMENTI

I dati sulle procedure di VAS e delle verifiche di assoggettabilità regionali presenti nell'indicatore sono derivati dal Rapporto 2017 a cura del MATTM-DVA sull'attuazione della VAS in Italia - dati 2016, predisposto sulla base dei questionari inviati dal MATTM alle regioni e province autonome. Nel 2016, i dati relativi alle procedure VAS regionali, comprese le verifiche di assoggettabilità, risultano molto diversi tra le regioni. Ciò dipende principalmente dal differente grado di avanzamento della pianificazione in ciascuna realtà regionale, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione di livello comunale. In linea generale le regioni che nel 2016 mostrano maggiore attività nella pianificazione a vari livelli territoriali, ma soprattutto a livello comunale, sono Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana. Dall'esame della Tabella 17.13 emerge che il maggior numero di VAS riguarda proprio i piani urbanistici intercomunali/comunali, questi, infatti, rappresentano l'80% delle VAS totali. I dati riferiti alle verifiche di assoggettabilità (Tabella 17.14) mostrano che gran parte delle verifiche concluse nel 2016 sono concentrate in Lombardia (19%), Piemonte (15%), Veneto (13%), Toscana (12%) ed Emilia-Romagna (9%) che insieme coprono quasi il 69% del totale. Emerge, inoltre, che poco più del 93% delle verifiche condotte sono di esclusione dalla VAS, di cui circa il 67% subordinate al rispetto di determinate prescrizioni. La diversa distribuzione percentuale dipende anche dalle varie modalità con cui la verifica di assoggettabilità è stata normata a livello regionale con riferimento al suo ambito di applicazione.

Tabella 17.13: Procedure VAS¹ concluse nel 2016 nelle regioni e province autonome

Regione/ Provincia autonoma	P/P ^a legati ai fondi comunitari	P/P territoriali e di settore	P/P urbanistici intercomunali, comunali e attuativi	TOTALE
	n.			
Piemonte	0	7	24	31
Valle d'Aosta	0	1	0	1
Lombardia	0	18	43	61
Trento	0	2	8	10
Bolzano - Bozen	0	5	0	5
Veneto	0	2	50	52
Friuli-Venezia Giulia	0	1	3	4
Liguria	0	1	7	8
Emilia-Romagna	1	11	98	110
Toscana	0	1	26	27
Umbria	0	0	1	1
Marche	0	1	4	5
Lazio	0	2	2	4
Abruzzo	0	1	0	1
Molise	0	1	0	1
Campania	0	1	8	9
Puglia	0	4	13	17
Basilicata	0	2	2	4
Calabria	0	4	2	6
Sicilia	0	0	4	4
Sardegna	0	8	3	11
TOTALE	1	73	298	372

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati del "Rapporto 2017 sull'attuazione della VAS in Italia - Dati 2016" MATTM-DVA

Nota:

^a Piani e Programmi

¹ di competenza non statale

Tabella 17.14: Verifiche di assoggettabilità alla VAS¹ concluse nel 2016 nelle regioni e province autonome

Regione/ Provincia autonoma	Esclusi dalla VAS		Esclusi dalla VAS con prescrizioni		Assoggettati a VAS		TOTALE
	n.	%	n.	%	n.	%	
Piemonte	105	54	88	45	2	1	195
Valle d'Aosta	0	0	3	100	0	0	3
Lombardia	0	0	241	98	5	2	246
Trento	24	71	1	3	9	26	34
Bolzano - Bozen	0	0	0	0	3	100	3
Veneto	0	0	166	98	4	2	170
Friuli-Venezia Giulia	65	93	4	6	1	1	70
Liguria	1	8	10	77	2	15	13
Emilia-Romagna	47	42	63	56	3	3	113
Toscana	95	62	51	33	7	5	153
Umbria	7	54	6	46	0	0	13
Marche	15	23	46	72	3	5	64
Lazio	0	0	39	81	9	19	48
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-
Molise	0	0	0	0	0	0	0
Campania	7	100	0	0	0	0	7
Puglia	7	16	33	75	4	9	44
Basilicata	3	30	7	70	0	0	10
Calabria	0	0	14	67	7	33	21
Sicilia	0	0	2	100	0	0	2
Sardegna	16	25	24	37	25	38	65
TOTALE	392	31	798	63	84	7	1.274
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati del "Rapporto 2017 sull'attuazione della VAS in Italia - Dati 2016" MATTM-DV							
Nota:							
¹ di competenza non statale							

Tabella 17.15: Procedure VAS di competenza statale dal 30/06/2017 al 30/06/2018

Denominazione del Piano/Programma	Fase della procedura	Proponente	Settore ex art. 6 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Data del Decreto di Parere motivato/ Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS
Piano di Zonizzazione acustica aeroportuale ex D.M. 31 ottobre 1997 - Aeroporto "il Caravaggio" di Bergamo Orio al Serio	Fase preliminare in corso	ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	Trasporti	-
Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	Istruttoria tecnica in corso	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) e Ministero dello sviluppo economico	Rifiuti	-
Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del sito di rilevante interesse nazionale Bagnoli Coroglio	Istruttoria tecnica in corso	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.A. - INVITALIA	Territorio	-
Piano di gestione della riserva naturale statale del litorale romano	Istruttoria tecnica in corso	Commissario ad acta Vito Consoli	Altro	-
Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia	Parere motivato	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia	Altro	21/03/2018
Piani di sviluppo della rete trasmissione elettrica nazionale 2016	Istruttoria tecnica in corso	Terna s.p.a	Energia	-
Piani di sviluppo della rete trasmissione elettrica nazionale 2018	Fase preliminare in corso	Terna s.p.a	Energia	-
Piani di sviluppo della rete trasmissione elettrica nazionale 2017	Istruttoria tecnica in corso	Terna s.p.a	Energia	-

continua

segue

Denominazione del Piano/Programma	Fase della procedura	Proponente	Settore ex art. 6 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	Data del Decreto di Parere motivato/ Provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS
Piano di bilancio idrico del Distretto Idrografico del fiume Po	Parere motivato	Autorità di bacino del fiume Po	Gestione delle acque / territorio	03/08/2017
Piano di bacino del fiume Tevere. V stralcio funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce (PS5) - aggiornamento	Parere motivato	Autorità di Bacino Fiume Tevere	Gestione delle acque / territorio	09/10/2017

Fonte: Elaborazione ISPRA di informazioni disponibili sui siti dei proponenti, delle Autorità procedenti, di ISPRA e MATTM




Figura 17.15: Procedure VAS concluse nel 2016 nelle regioni e province autonome




Figura 17.16: Esito verifiche di assoggettabilità alla VAS (2016)



PROVVEDIMENTI DI AIA


DESCRIZIONE

L'indicatore rappresenta il numero di provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale emanati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. I suddetti provvedimenti sono relativi a procedure di rilascio di prima AIA, di riesame, di rinnovo, di aggiornamento in seguito a modifiche sia sostanziali sia non sostanziali e di adempimento.

SCOPO

Quantificare il numero di provvedimenti di AIA rilasciati dal MATTM e illustrarne l'andamento nel tempo, disaggregati per categorie di impianti (Raffinerie, Impianti chimici, Centrali termoelettriche, Acciaierie, *Offshore*) al fine di prevenire, ridurre, e mantenere sotto controllo l'inquinamento rilasciato nell'ambiente circostante gli stabilimenti IPPC grazie all'applicazione di nuove tecnologie e migliori tecniche gestionali, con effetti benefici sulla qualità ambientale, e di conseguenza garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE



La qualità dell'informazione è soddisfacente. L'indicatore fornisce un quadro rappresentativo delle risposte della società, anche in relazione agli obiettivi di specifiche normative e presenta attendibilità e affidabilità dei metodi di misura e raccolta dati. I dati hanno una copertura temporale di 3 anni sono reperiti con la stessa metodologia nel tempo e nello spazio.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato anche dal D.Lgs. 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-*quaterdecies* del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione è necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e le relative condizioni sono definite avendo come riferimento le conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*).

STATO E TREND

Lo stato e il *trend* si possono definire positivi in quanto sia il numero di provvedimenti AIA rilasciati sia il numero di impianti è diminuito nel corso di questi anni, a indice di un adeguamento degli impianti alla normativa vigente. Nello specifico, nel 2017 sono stati rilasciati 119 provvedimenti AIA a 62 impianti con un calo rispetto al 2015 rispettivamente del 42% e 32% (Figura 17.17).

COMMENTI

Nel corso del 2017, il MATTM ha rilasciato, a 62 impianti (di cui 31 centrali termoelettriche, 19 impianti chimici, 10 raffinerie, 1 acciaieria e 1 impianto *offshore*), 119 provvedimenti di AIA statali. Tali provvedimenti, se analizzati dal punto di vista dei procedimenti, sono così ripartiti: 59 relativi ai procedimenti di riesame (49,6%), 29 relativi ai procedimenti di modifica non sostanziale (24,4%), 13 relativi ai procedimenti di adempimento (10,9%), 12 relativi ai procedimenti modifica sostanziale (10,1%), 3 relativi ai procedimenti di rinnovo (2,5%), e 3 relativi ai procedimenti di prima AIA (2,5%) (Figura 17.18).

In base alla categoria di impianto, la distribuzione

dei 119 provvedimenti di AIA è la seguente: 52 per gli impianti chimici (43,7%), 47 per le centrali termoelettriche (39,5%), 18 per le raffinerie (15,1%), 1 per le acciaierie (0,8%) e 1 per gli impianti *offshore* (0,8%) (Figura 17.19).

In particolare dalla Tabella 17.16, si evince che il MATTM ha rilasciato quanto segue:

- relativamente ai procedimenti di modifica non sostanziale, 14 provvedimenti a 12 centrali termoelettriche, 12 provvedimenti a 7 impianti chimici, 3 provvedimenti a 2 raffinerie, nessun provvedimento a impianti *offshore* e nessun provvedimento ad acciaierie.
- Riguardo ai procedimenti di modifica sostanziale, 3 AIA a 3 centrali termoelettriche, 4 AIA a 4 impianti chimici, 5 AIA a 4 raffinerie, nessuna AIA a impianti *offshore* e nessuna ad acciaierie.
- Per i procedimenti di adempimento, 4 provvedimenti di AIA a 4 centrali termoelettriche, 7 AIA ad 1 impianto chimico, 2 AIA a 2 raffinerie, nessuna AIA a impianti *offshore* e nessuna ad acciaierie.
- Per i rinnovi, 2 AIA a 2 centrali termoelettriche, 1 ad impianti chimici, nessuna AIA a raffinerie, impianti *offshore* ed acciaierie.
- Per i procedimenti di riesame, 23 provvedimenti di AIA a 16 centrali termoelettriche, 27 AIA a 12 impianti chimici, 8 AIA a 6 raffinerie, 1 AIA ad 1 acciaieria e nulla a impianti *offshore*.
- Per i procedimenti di prima AIA, 1 provvedimento di AIA a 1 centrale termoelettrica, 1 AIA a 1 impianto chimico, 1 AIA a 1 impianto *offshore*, nessuna AIA a raffinerie e acciaierie impianti.

Dalla Figura 17.20, si può notare che la maggior parte dei provvedimenti di AIA sono stati rilasciati a impianti chimici, il 42% relativo ai procedimenti di modifica non sostanziale e il 54% relativo ai procedimenti di adempimento, e alle centrali termiche, il 48% relativo ai procedimenti di modifica non sostanziale e il 67% relativo ai procedimenti di rinnovo. Per quanto riguarda i procedimenti di prima AIA, il MATTM ha emanato lo stesso numero di provvedimenti di AIA agli impianti chimici, centrali termiche e impianti *offshore* e, infine, per le modifiche sostanziali, il 42% dei provvedimenti è stato rilasciato alle raffinerie.

Tabella 17.16: Provvedimenti di AIA statali emanati (2017)

Impianto	Gestore	Tipologia impianto	Categoria	Procedura	
				Tipologia	n.
Piattaforma offshore Firenze FPSO nell'Adriatico meridionale al largo della costa pugliese	Eni S.p.A.	Esistente	ALTRI IMPIANTI	PRIMA AIA	1
Centrale di Rizziconi	Rizziconi Energia S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Ferrara	Versalis S.p.A.	Esistente	CH	PRIMA AIA	1
Centrale termoelettrica di Piacenza	AZAgencogas S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Impianto ciclo combinato di La Casella - Castel San Giovanni	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Centrale a ciclo combinato di Porto Corsini	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Raffineria di Ravenna	Alma Petroli S.p.A.	Esistente	RA	MODIFICA SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Ravenna	Versalis S.p.A.	Esistente	CH	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
				RIESAME	2
Centrale di Servola	Acciaieria Arvedi S.p.A. (ex Siderurgica Triestina S.r.l.)	Esistente	CT	ADEMPIMENTO	1
Centrale termoelettrica di Torviscosa	Edison S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
				MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Patrica	Mater-Biopolymer S.r.l. (ex M&G Polimeri Italia S.p.A)	Esistente	CH	RIESAME	3
				MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Aprilia	Sorgenia Power S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Raffineria di Busalla	Iplom S.p.A.	Esistente	RA	RIESAME	1
Centrale termoelettrica di Vado Ligure	Tirreno Power S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Centrale termoelettrica Eugenio Montale - La Spezia	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Filago	Synthomer S.r.l.	Esistente	CH	RINNOVO	1
Centrale termoelettrica a ciclo combinato di Turano Lodigiano e Bertonico	Sorgenia Power S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale termoelettrica Tavazzano - Montanaso	EP Produzione S.p.A.	Esistente	CT	RINNOVO	1
Stabilimento di Mantova	Versalis S.p.A.	Esistente	CH	RIESAME	2
Stabilimento di Viadana	Sadepan Chimica S.r.l.	Esistente	CH	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1

continua

segue

Impianto	Gestore	Tipologia impianto	Categoria	Procedura	
				Tipologia	n.
Centrale termoelettrica di Turbigo	Iren Energia S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale a ciclo combinato da 400 MWe di Voghera	Voghera Energia S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Raffineria di Falconara Marittima - Ancona	Api Raffineria di Ancona S.p.A.	Esistente	RA	RIESAME	1
				ADEMPIMENTO	1
Stabilimento Esesco di San Martino di Trecate	Esesco S.r.l.	Esistente	CH	MODIFICA SOSTANZIALE	1
Centrale termoelettrica di Moncalieri	Iren Energia S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	2
Stabilimento di Pieve Vergonte (ex Tessenderlo Italia S.r.l.)	Hydrochem Italia S.r.l.	Esistente	CH	RIESAME	4
Centrale termoelettrica di Livorno Ferraris	EP Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	2
				RIESAME	2
Centrale termoelettrica di Brindisi	AZA Energetifuture S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
				PRIMA AIA	1
				MODIFICA NON SOSTANZIALE	2
Centrale termoelettrica Federico II di Brindisi	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	2
				ADEMPIMENTO	1
Stabilimento di Brindisi	Basell Poliolefine Italia S.r.l.	Esistente	CH	MODIFICA SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Brindisi	Versalis S.p.A.	Esistente	CH	MODIFICA SOSTANZIALE	1
				MODIFICA NON SOSTANZIALE	6
Stabilimento di Brindisi	Enipower S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
				ADEMPIMENTO	1
Centrale termoelettrica di Candela	Edison S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
AM InvestCo Italy S.r.l. (ex ILVA)	AM InvestCo Italy S.r.l.	Esistente	AC	RIESAME	1
Centrale termoelettrica di Taranto (ex Enipower S.p.A.)	Eni S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA SOSTANZIALE	1
				RIESAME	3
Impianto complesso "Raffineria + IGCC" Sarroch - Cagliari	Sartlux S.r.l.	Esistente	RA	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
				MODIFICA SOSTANZIALE	2

continua

segue

Impianto	Gestore	Tipologia impianto	Categoria	Procedura	
				Tipologia	n.
Impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso	Portovesme S.r.l.	Esistente	CH	RIESAME	2
Impianto termoelettrico Sulcis "Grazia Deledda"	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	2
Centrale termoelettrica di Fiume Santo	Fiume Santo S.p.A. (ex E.ON Produzione S.p.A.)	Esistente	CT	RIESAME	1
Centrale termoelettrica di Porto Torres	Versalis S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	4
Raffineria di Gela	Raffineria di Gela S.p.A.	Esistente	RA	AIA MODIFICA SOSTANZIALE	1
Centrale di compressione gas di Enna	SNAM Rete Gas	Esistente	CT	RINNOVO	1
Raffineria di Milazzo	Raffineria di Milazzo S.C.p.A.	Esistente	RA	RIESAME	1
Impianti Nord-Priolo Gargallo	ERG Power S.r.l.	Esistente	CT	RIESAME	1
Impiantoproduzione idrogeno di Priolo Gargallo	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.	Esistente	CH	RIESAME	1
Raffineria di Augusta	ESSO ITALIANA S.r.l.	Esistente	RA	RIESAME	1
Raffineria ISAB Impianti Nord - Priolo Gargallo	ISAB S.r.l.	Esistente	RA	MODIFICA NON SOSTANZIALE	2
Stabilimento di Augusta	SASOL ITALY S.p.A.	Esistente	RA	ADEMPIMENTO	1
Stabilimento di Priolo	Versalis S.p.A.	Esistente	CH	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale Santa Barbara nel comune di Cavriglia	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Stabilimento di Scarlino	Nuova Solimine S.p.A.	Esistente	CH	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Centrale di Rosignano	Solvay Chimica Italia S.p.A. (ex Rosen Rosignano Energia S.p.A.)	Esistente	CT	RIESAME	2
Centrale termoelettrica di Livorno	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	AIA MODIFICA SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Livorno	Enipower S.p.A.	Esistente	CT	ADEMPIMENTO	1
Stabilimento di Livorno	Enipower S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1

continua

segue

Impianto	Gestore	Tipologia impianto	Categoria	Procedura	
				Tipologia	n.
Stabilimento di Rosignano Marittimo cointestata con INOVYN Produzione Italia S.r.l.	NOVYN Produzione Italia S.r.l. e Solvay Chimica Italia S.p.A.	Esistente	CH	MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
				RIESAME	4
				ADEMPIMENTO	7
Stabilimento di Rosignano Solvay - Rosignano Marittimo	Ineos Manufacturing Italia S.p.A	Esistente	CH	RIESAME	3
Centrale termoelettrica reparto SA1/S di P. To Marghera (Procedimento unificato con impianto chimico)	Versalis S.p.A.	Esistente	CT	MODIFICA SOSTANZIALE	1
Impianto termoelettrico di Fusina - Venezia	Enel Produzione S.p.A.	Esistente	CT	RIESAME	1
Raffineria di Venezia	Eni S.p.A.	Esistente	RA	MODIFICA SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Marano Veneziano	Marchi Industriale S.p.A.	Esistente	CH	RIESAME	1
				MODIFICA NON SOSTANZIALE	1
Stabilimento di Porto Marghera - Venezia	Arkema S.r.l.	Esistente	CH	RIESAME	1
Stabilimento di Porto Marghera - Venezia	Versalis S.p.A.	Esistente	CH	RIESAME	2
				MODIFICA SOSTANZIALE	1
TOTALE			62		119
Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM (www.va.minambiente.it/it/IT)					
Legenda:					
CT: Centrali termoelettriche					
CH: Impianti chimici					
RA: Raffinerie					
AC: Acciaierie					
Altri impianti: Impianti offshore					




Figura 17.17: Numero di provvedimenti di AIA emanati e rispettivi impianti




Figura 17.18: Numero e distribuzione percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati distinta per tipologia di procedimento (2017)





Figura 17.19: Numero e distribuzione percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati distinti per categoria di impianto (2017)



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM

Legenda:

RA: Raffinerie; CT: Centrali termoelettriche; CH: Impianti chimici; Altri Impianti: Impianti *offshore*; AC: Acciaierie; MNS: Modifica non sostanziale; MS: Modifica sostanziale

Figura 17.20: Percentuale dei provvedimenti di AIA statali emanati distinta per categoria di impianto e per tipologia di procedimento (2017)

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ARIA DI MACROINQUINANTI (SO_x, NO_x, CO, Polveri)




DESCRIZIONE

L'indicatore rappresenta la riduzione delle emissioni convogliate in aria di SO_x, NO_x, CO e Polveri, mostrando la differenza tra lo stato ambientale *ante-AIA* e *post-AIA* nazionale o, per le fasi successive al rilascio dell'AIA, lo stato *pre* e *post* modifica/riesame dell'AIA. È stato costruito confrontando i valori limite di emissione contenuti nelle autorizzazioni AIA con i valori limite di emissione degli atti autorizzativi precedenti all'AIA (o *pre* e *post* modifica/riesame). I dati sono stati raggruppati andando a estrapolare dall'elenco dei provvedimenti emanati nel 2017 le diverse tipologie di impianti (Acciaierie, Centrali termoelettriche, Impianti chimici, Raffinerie) che hanno apportato modifiche ai valori limiti di emissione in atmosfera autorizzati nell'AIA vigente, oppure che hanno introdotto nuovi valori limiti di emissione per nuovi punti di emissione oggetto di autorizzazione. Viene mostrato anche il quantitativo autorizzato in AIA di questi 4 inquinanti, confrontato con i valori del D.Lgs. 152/2006 e i valori minimi e massimi di *Best Available Techniques* (BAT) riportati nei *BAT Reference documents* (BREF's) di riferimento, quando disponibile.

SCOPO

Mostrare la significatività dell'abbattimento delle principali sostanze inquinanti emesse nell'aria, quali SO_x, NO_x, CO e Polveri, possibile con il rilascio dei decreti di AIA.

QUALITÀ DELL'INFORMAZIONE



L'indicatore restituisce un'informazione pertinente con la problematica dell'inquinamento generato dalle emissioni in aria degli impianti in AIA statale

per i parametri scelti. A causa dell'indisponibilità di alcuni dati l'accuratezza è leggermente penalizzata. Sufficiente la comparabilità nel tempo e nel spazio.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC) e dagli ulteriori decreti di modifica e aggiornamento successivamente emanati. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quattordicesimo del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale autorizzazione è necessaria per poter esercire le attività specificate nell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*).

STATO E TREND

L'icona di Chernoff è associata solo allo stato che risulta positivo, in quanto con il rilascio delle AIA statali si verifica una sensibile riduzione dei valori degli inquinanti autorizzati alle emissioni in aria (SO_x - 28%, NO_x - 8,4%, CO - 12,5%; PTS - 50,2%) (Figura 17.21, Tabella 17.21).

COMMENTI

Le riduzioni di emissioni di seguito riportate si riferiscono al 2017. Le Tabelle 17.17, 17.18, 17.19, e 17.20 descrivono l'insieme dei valori limite di emissione degli inquinanti considerati per i seguenti riferimenti: valori limite imposti dal D.Lgs. 152/06, valori limite assegnati dai BREF's (BAT min e BAT max), valori limite assegnati dalla stessa AIA (*post AIA*) e valori limite assegnati da precedenti autorizzazioni (*ante AIA*). L'informazione può essere incompleta riguardo ad alcuni riferimenti sopra citati per la non disponibilità dei dati oppure perché

il dato non è applicabile in quanto l'inquinante considerato non è previsto per il corrispondente punto di emissione. Eventuali differenze nei totali sono dovute a semplici arrotondamenti. Nella Figura 17.21 si evidenzia la riduzione delle emissioni per ciascuno dei 4 inquinanti scelti e si nota come questa è diversa a seconda della tipologia di impianti. Per il calcolo di tale riduzione, sono stati considerati tutti i dati riferiti al limite *ante* AIA e al limite *post* AIA. In particolare, si nota che le AIA delle Centrali termoelettriche, hanno contribuito maggiormente alla riduzione di emissione in aria di SOx e di NOx con quantità rispettive di 4.549 e 1.415 tonnellate/anno pari a un peso sul totale delle riduzioni delle emissioni rispettivamente del 93% e del 74% (Tabelle 17.17 e 17.18). La riduzione delle emissioni in aria di CO e PTS, sempre per quanto riguarda le Centrali termoelettriche, risulta pari, rispettivamente, a 1.752 e 1.288 tonnellate/anno, pari a un peso sul totale delle riduzioni delle emissioni di oltre il 100% nel caso delle CO (dovuto a valori negativi delle Riduzioni delle emissioni prodotte dalle Raffinerie, che vanno dunque a ridurre il totale delle riduzioni di CO a 1.389) e del 93% per PTS (Tabelle 17.19 e 17.20).

Andando ad analizzare le Tabelle 17.17, 17.18, 17.19, e 17.20, si può vedere che per l'anno 2017 non è possibile confrontare la quantità autorizzata dall'AIA (*post* AIA) con le quantità individuate dalle BAT min e max e dal D.Lgs. 152/2006 per ciascuno dei 4 macroinquinanti scelti visto che per l'elaborazione di tale confronto devono essere considerati solo i dati completi che ad oggi non sono disponibili.

Tabella 17. 17 : Quadro riassuntivo dei valori limite alle emissioni di SOx (2017)

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	SOx																		
				Portata emessa in riferimento alla MCP		D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione		Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)				
				Nm³/h	mg/Nm³	t/a	mg/Nm³	t/a	mg/Nm³	t/a	mg/Nm³	t/a	mg/Nm³	t/a	mg/Nm³	t/a	mg/Nm³	t/a	mg/Nm³	t/a	%	
Stabilimento di Patrica	Mater Biopolymer S.r.l.	CH	E115 (camino dismesso a seguito modifica)	10	-	-	-	-	-	45	0,004	0	0,00	0,004	100	0,004	100					
Stabilimento Esseco di S. Martino di Trecate	ESSECO S.r.l.	CH	E21	1.000	500	4,38	-	10	0,09	-	-	10	0,09	4,29	98	4,29	98	4,29	98			
Raffineria di Gela	Raffineria di Gela S.p.A.	RA	E12	26.000	35	7,97	-	-	-	-	-	-	35	7,97	0,00	0						
				19.000	35	5,83	-	-	-	-	-	-	-	-	35	5,83	0,00	0				
				4.260	35	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1,31	0,00	0				
				130.000	35	39,86	-	-	-	-	-	-	-	-	35	39,86	0,00	0				
				156.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	48,04						
Raffineria di Venezia	ENI S.p.A.	RA	E18-1	339.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				35.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	10,92	120,38	54	120,38	54		
				7.008	-	-	-	-	-	-	-	-	Bolla raffineria	225	35	2,15						
				4.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1,40						
				9.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	42,11						

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	SOx														
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione		Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)		
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%
Centrale termoelettrica Federico II di Brindisi	Enel Produzione S.p.A.	CT	E1S	2.400.000	-	-	-	-	-	-	200	4.205	150	3.154	1.051	1.051	25	4.205	25
			E2S	2.400.000	-	-	-	-	200	4.205	150	3.154	1.051	1.051	25				
			E3S	2.400.000	-	-	-	-	200	4.205	150	3.154	1.051	1.051	25				
			E4S	2.400.000	-	-	-	-	200	4.205	150	3.154	1.051	1.051	25				
Centrale termoelettrica di Taranto (ex Enipower S.p.A.)	Eni S.p.A.	CT	E3	452.657	-	5	20	20	79	-	-	-	6	24	56	70	64	66,5	
			ME 7601/B	96.460	35	30	5	4	20	17	-	-	-	10	8	8			50
Centrale termoelettrica di Porto Torres (Procedimento unificato con impianto chimico)	Versalis S.p.A.	CT	E/1	102.144	-	-	-	-	-	-	250	220	250	160	280	63,6	280	63,6	
			E/2	102.144	-	-	-	-	-	-	-	250	220	250					
Centrale termoelettrica reparto SA1/S di P. To Marghera (Procedimento unificato con impianto chimico)	Versalis S.p.A.	CT	33	126.686	35	38,8	-	-	-	-	nuova emissione	-	35	38,8	0,0	0	0,0	0	

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	SOx																								
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		BAT max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione		Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)												
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%	t/a	%										
Piattaforma offshore Firenze FPSO nell'Adriatico meridionale al largo della costa pugliese	Eni S.p.A.	Altri impianti	C1	84.226	800	-	-	-	-	6	4,4	6	4,4	0	0	0	0												
																		C1b	84.226	800	-	-	-	6	4,4	6	4,4	0	0
																		C2	24.830	-	-	-	-	35	7,6	35	7,6	0	0
																		C2b	24.830	-	-	-	-	35	7,6	35	7,6	0	0

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM (www.va.minambiente.it)

Legenda:

CH: Impianti chimici; RA: Raffinerie; CT: Centrali termoelettriche; Altri impianti: Impianti offshore

-: Dato non disponibile

*: Dato dichiarato dal gestore

Tabella 17.18: Quadro riassuntivo dei valori limite alle emissioni di NOx (2017)

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		BAT max		NOx		Riduzione emissione		Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)							
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	t/a	%	t/a	%				
																			mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a
Stabilimento di Patrica	Mater Biopolymer S.r.l.	CH	E112 (camino dismesso a seguito modifica)	3.500	-	-	-	-	-	-	200	6,13	0,00	0,00	6,13	100	6,13	100				
					-	-	-	-	-	-	200	5,43	200	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stabilimento di Filago	Synthomer S.r.l.	CH	E58 E127	3.100 7000	-	-	20,0	1,23	150,0	9,20	200	12,26	150	9,20	3,07	25	3,07	17				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stabilimento Esesco di S. Martino di Trecate	ESSECO S.r.l.	CH	E23	5.500	500	24,09	-	-	-	-	-	-	250	12,05	12,05	50	12,05	50				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Raffineria di Gela	Raffineria di Gela S.p.A.	RA	E12 E13 E-POT E steam E3N	26.000 19.000 4.260 130.000 156.686	350	79,72	-	-	-	-	-	-	-	250	56,94	22,78	28,57	250	56,94			
					350	58,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	41,61	16,64	28,57		
					350	13,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	13,06	0,00	0,00	350	13,06
					350	398,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	11,39	387,19	97,14	300	411,77
Raffineria di Venezia	ENI S.p.A.	RA	E18-1	339.359	-	-	-	-	-	-	Bolla raffinaria	965	120	356,73	30,4	3,1	30,36	3,15				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					35.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	93,64	300	93,64	300	93,64	

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione		Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)			
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a
Impianto complesso "Raffineria+ IGCC" Sarroch-Cagliari	Sarlux S.r.l.	RA	E18-3	7.008	-	-	-	-	-	-	-	-	300	18,42	-	-	-	-	-	
			E16	4.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	11,97	-	-	-	-	-
			E17	9.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	42,11	-	-	-	-	-
Bollina raffineria (C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C23, C24, C25, C26, C28, C29, C30, C31, E7, E11)												300	3.400	280	3.000	20,0	400,0	20,0	6,7	

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	NOx														
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		BAT max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione		Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)		
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%	t/a	%
Centrale termoelettrica di Vado Ligure	TIRRENO POWER S.p.A.	CT	E6	19.000	-	-	-	-	-	-	500	83,2	350	58,3	25,0	30	30		
					1	1.900.000	-	-	-	-	30	499,3	30	499,3	0,0	0			
					2	1.900.000	-	-	-	-	30	499,3	30	499,3	0,0	0			
					3	1.900.000	-	-	-	-	30	499,3	30	499,3	0,0	0			
					4	1.000.000	-	-	-	-	100	876,0	100	876,0	0,0	0		0	
					5	17.385	-	-	-	-	100	15,2	100	15,2	0,0	0			
			6	13.200	-	-	-	-	-	200	23,1	200	23,1	0,0	0				
Centrale termoelettrica di Turbigo	Iren Energia S.p.A.	CT	C11 e C12	non fornito	-	-	-	-	-	-	nuova emissione	-	100	non calcolabile	-	-	-		
Centrale termoelettrica Federico II di Brindisi	Enel Produzione S.p.A.	CT	E1S	2.400.000	-	-	-	-	-	-	160	3363,8	150	3153,6	210,2	6,25			
					E2S	2.400.000	-	-	-	-	160	3363,8	150	3153,6	210,2	6,25			
					E3S	2.400.000	-	-	-	-	160	3363,8	150	3153,6	210,2	6,25		6,25	
					E4S	2.400.000	-	-	-	-	160	3363,8	150	3153,6	210,2	6,25		6,25	
			E3	452.657	50	198,3	20	79,3	50	198,3	-	-	40	158,6	39,7	20			
Centrale termoelettrica di Taranto (ex Enipower SpA)	Eni S.p.A.	CT	7601/A	390.908	50	171,2	20	68,5	50	171,2	-	-	30	102,7	68,5	40			
					ME	96.460	200	169,0	50	42,2	100	84,5	-	-	50	42,2	42,2	50	
					7601/B														

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	NOX													
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		arte AIA		post AIA		Riduzione emissione		Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)	
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%	t/a
Centrale termoelettrica di Porto Torres (Procedimento unitario con impianto chimico)	Versalis S.p.A.	CT	E/1	102.144	-	-	-	-	-	-	350	180	350	130	230	63,9		
					-	-	-	-	-	-	350	180	350					
					-	-	-	-	-	-	nuova emissione	-	100	-	-	230	63,9	
Centrale di compressione gas di Enna	SNAM Rete Gas	CT	E-03	180.070	75	118,3	-	-	-	-	75	118,3	75	118,3	0,0	0	0	
					75	118,1	-	-	-	-	75	118,1	75	118,1	0,0	0		
					75	118,3	-	-	-	-	50	78,9	50	78,9	0,0	0		
Centrale di Rosignano	Solvay Chimica Italia S.p.A. (ex Rosen Rosignano Energia S.p.A.)	CT	TG1	1.668.000	30	438,4	10	146,1	40	584,5	nuova emissione	-	30	438,4	146,1	25	13,2	
					30	438,4	10	146,1	40	584,5	nuova emissione	-	30	438,4	146,1	25	13,2	
					75	118,3	-	-	-	-	50	78,9	50	78,9	0,0	0		

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione		Totale di riduzione emissione (per singolo impianto)					
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%	%
			TG2	1.500.000	-	10	131,4	40	525,6	40	525,6	40	525,6	40	525,6	0,0	0					
Centrale termoelettrica reparto SA1/S di P.To Marghera (Procedimento unitificato con impianto chimico)	Versalis S.p.A.	CT	33	126.686	100	111,0	-	-	-	nuova emissione	-	80	88,8	22,2	20	22,2	20					
Piattaforma offshore Firenze FPSO nell'Adriatico meridionale al largo della costa pugliese	Eni S.p.A.	Altri impianti	C1	84.226	300	221,3	50	-	-	-	50	36,9	50	36,9	0,0	0	0,0	0				
			C1b	84.226	300	221,3	50	-	-	-	50	36,9	50	36,9	0,0	0	0,0	0				
			C2	24.830	350	76,1	-	-	-	-	-	200	43,5	200	43,5	0,0	0	0,0	0			
			C2b	24.830	350	76,1	-	-	-	-	-	200	43,5	200	43,5	0,0	0	0,0	0			
			C16	14.760	-	-	-	-	-	-	-	1550	200,4	1550	200,4	0,0	0	0,0	0			
			C17	14.760	-	-	-	-	-	-	-	1550	200,4	1550	200,4	0,0	0	0,0	0			
			C18	4.860	-	-	-	-	-	-	-	850	36,2	850	36,2	0,0	0	0,0	0			

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM (www.va.minambiente.it)

Legenda:

CH: Impianti chimici; RA: Raffinerie; CT: Centrali termoelettriche; Altri Impianti: Impianti offshore

- : Dato non disponibile

* : dato dichiarato dal gestore

Tabella 17.19: Quadro riassuntivo dei valori limite alle emissioni di CO (2017)

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	CO															
				Portata emessa in riferimento alla MCP		D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione (per singolo impianto)		Totale di riduzione emissione	
				Nm ³ /h		mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	t/a	%	t/a	%
Impianto di Patrica	Mater Biopolymers s.r.l.	CH	E112 (camino dismesso a seguito modifica)	3.500	-	-	-	-	-	100	3,1	0	0,0	3,1	100,0	3,1	100,0		
Impianto di Filigo	Synthomer s.r.l.	CH	E58 E127	3.100 7000	-	-	-	-	-	150	9,2	150	9,2	0,0	0,0	-	-		
Impianto S. Martino di Trecate	ESSECO s.r.l.	CH	E23	5.500	800	38,5	-	-	-	-	-	100	4,8	33,7	87,5	33,7	87,5		
Raffineria di Gela	Raffineria di Gela S.p.A.	RA	E12	26.000	-	-	-	-	-	-	-	100	22,78	-	-	-	-		
			E13	19.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	16,64	-	-	-	-	
			E-POT	4.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3,73	-	-	-	-
			E steam	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	113,88	-	-	-	-
Raffineria di Venezia	ENI S.p.A.	RA	E3N	156.686	-	-	-	-	-	Bolla raffineria	136	-	75	102,94	-	-	-	-	
			E18-1	339.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			E18-2	35.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,14	0,16	
			E18-3	7.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	4,60	-	-	-	
			E16	4.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	2,99	-	-	-	
			E17	9.614	-	-	-	-	-	-	-	75	6,32	-	-	-	-		

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	CO														
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione (per singolo impianto)		Totale di riduzione emissione		
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%
Impianti Nord e Impianti Sud	Sarlux s.r.l.	RA	Bolla raffineria	2.235.707	-	-	-	-	-	50	500	50	979,2	-	-	-	-	-	
			C3	10.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	4,4	-	-	-	-
			C4	9.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	4,2	-	-	-	-
			C5	8.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	3,5	-	-	-	-
			C6	11.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	5,2	-	-	-	-
			C7	26.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	11,7	-	-	-	-
			C8	17.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	7,5	-	-	-	-
			C9	34.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	15,2	-	-	-	-
			C10	34.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	15,2	-	-	-	-
			C14	38.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	16,7	-	-	-	-
			C15	398.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	174,4	-479	-479,2	-	-
			C16	33.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	14,6	-	-	-	-
			C17	46.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	20,3	-	-	-	-
			C18	176.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	77,3	-	-	-	-
			C19	176.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	77,3	-	-	-	-
			C20	176.645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	77,4	-	-	-	-
			C23	27.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	11,8	-	-	-	-
			C24	27.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	11,8	-	-	-	-
			C25	234.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	102,5	-	-	-	-
C26	46.647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	20,4	-	-	-	-			
C28	24.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	10,9	-	-	-	-			
C29	398.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	174,4	-	-	-	-			

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	CO													
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissioni (per singolo impianto)		Totale di riduzione emissione	
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%	t/a
			C30		-	-	-	-	-	-	-	50	0,0					
			C31		-	-	-	-	-	-	-	50	0,0					
			E7	77.751	-	-	-	-	-	-	-	50	34,1					
			E11	178.627	-	-	-	-	-	-	-	50	78,2					
			C27	400	-	-	-	-	-	-	-	25	0,1					
			E2	11.249	-	-	-	-	-	-	-	50	4,9					
			E3	11.249	-	-	-	-	-	-	-	50	4,9					
			E15		-	-	-	-	-	-	-	50	0,0					
			E16		-	-	-	-	-	-	-	50	0,0					
			1	1.900.000	-	-	-	-	-	-	30	499,3	30	499,3	0,0	0		
			2	1.900.000	-	-	-	-	-	-	30	499,3	30	499,3	0,0	0		
			3	1.900.000	-	-	-	-	-	-	30	499,3	30	499,3	0,0	0		
			4	1.000.000	-	-	-	-	-	-	100	876,0	100	876,0	0,0	0		0
			5	17.385	-	-	-	-	-	-	50	7,6	50	7,6	0,0	0		
			6	13.200	-	-	-	-	-	-	60	6,9	60	6,9	0,0	0		
			C11 e C12	Non indicato	-	-	-	-	-	-	nuova emissione	100	non calcolabile	-	-	-	-	
			E1S	2.400.000	-	-	-	-	-	-	100	2102,4	100	2102,4	0,0	0		0
			E2S	2.400.000	-	-	-	-	-	-	100	2102,4	100	2102,4	0,0	0		0

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	CO																
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissioni (per singolo impianto)		Totale di riduzione emissione				
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%	t/a	%		
			E3S	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	100	2102,4	100	2102,4	0,0	0				
Centrale termoelettrica di Taranto (ex Enipower S.p.A.)	Eni S.p.A.	CT	E3 ME 7601/A	452.657 390.908	-	-	30	119,0	100	396,5	-	-	30	119,0	277,6	70	525,7	63,8			
Centrale termoelettrica di Porto Torres	Versalis S.p.A.	CT	ME 7601/B	96.460	250	211,2	30	25,3	100	84,5	-	-	90	76,0	8,4	10					
Centrale di compressione gas di Enna	SNAM Rete Gas	CT	E-03 E-07 E-08 E-09	180.070 179.800 180.070 180.070	-	157,7	-	-	-	-	-	-	100	157,7	100	157,7	0,0	0			

continua

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	CO													
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione (per singolo impianto)		Totale di riduzione emissione	
					Nm ³ /h	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	t/a	%	t/a
Centrale di Rosignano	Solvay Chimica Italia S.p.A. (ex Rosen Rosignano Energia S.p.A.)	CT	TG1	1.668.000	100	1461,2	-	-	-	-	nuova emissione	-	20	292,2	1168,9	80	1168,9	67,8
			TG2	1.500.000	100	1314,0	-	-	-	20	262,8	0,0	0					
Centrale termoelettrica reparto SA1/S di P.To Marghera (Procedimento unificato con impianto chimico)	Versalis S.p.A.	CT	33	126.686	100	111,0	-	-	-	-	nuova emissione	-	100	111,0	0,0	0	0,0	0
			C1	84.226	100	73,8	-	-	-	20	14,8	0,0	0					
Piattaforma offshore Firenze FPSO nell'Adriatico meridionale al largo della costa pugliese	Eni S.p.A.	Altri impianti	C1b	84.226	100	73,8	-	-	-	20	14,8	0,0	0					
			C2	24.830	-	-	-	-	12	2,6	0,0	0						
			C2b	24.830	-	-	-	-	12	2,6	0,0	0						
			C16	14.760	-	-	-	-	120	15,5	0,0	0						
			C17	14.760	-	-	-	-	120	15,5	0,0	0						
			C18	4.860	-	-	-	-	65	2,8	0,0	0						

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM (www.va.minambiente.it)

Legenda:

CH: Impianti Chimici; RA: Raffinerie; CT: Centrali termoelettriche; Altri impianti: impianti offshore

- : Dato non disponibile

* : dato dichiarato dal gestore

Tabella 17.20: Quadro riassuntivo dei valori limite alle emissioni di Polveri Totali Sospesi - PTS (2017)

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	PTS										Totale di riduzione emissione			
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione (per singolo impianto)		t/a	%
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	t/a	%		
Impianto di Patrica	Mater Biopolymers s.r.l.	CH	E5 (camino modificato)	15	-	-	-	-	-	50	0,01	50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0	
			E6 (camino modificato)	15	-	-	-	-	-	50	0,01	50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,0	
			E110 (camino modificato)	1.600	-	-	-	-	-	40	0,56	40	0,56	0,00	0,00	0,00	0,0	
			E137 (camino dismesso a seguito modifica)	1.000	-	-	-	-	-	0	0,00	20	0,18	-0,18	-	-	-	
			E138 (camino dismesso a seguito modifica)	1.000	-	-	-	-	-	0	0,00	20	0,18	-0,18	-	-	-	
			E139 (camino dismesso a seguito modifica)	1.000	-	-	-	-	-	0	0,00	20	0,18	-0,18	-	-	-	
			E140 (camino dismesso a seguito modifica)	5.000	-	-	-	-	-	0	0,00	20	0,88	-0,88	-	-	-	
			E141 (camino dismesso a seguito modifica)	5.000	-	-	-	-	-	0	0,00	20	0,88	-0,88	-	-	-	
			E111 (nuovo camino)	76.000	-	-	-	-	-	10	6,66	0	0,00	6,66	100,0	-	-	
			E14 (nuovo camino)	2.800	-	-	-	-	-	10	0,25	0	0,00	0,25	100,0	-	-	
			E53 (nuovo camino)	1.000	-	-	-	-	-	50	0,44	0	0,00	0,44	100,0	-	-	
			E116 (nuovo camino)	10	-	-	-	-	-	10	0,00	0	0,00	0,00	100,0	-	-	
5,06 64,0																		

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	PTS												Totale di riduzione emissione				
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione (per singolo impianto)		t/a	%			
					Nm ³ /h	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%	t/a	%	
Impianto di Filago	Synthomer s.r.l.	CH	E56	7.500	-	-	2	0,13	10	0,657	10	1	5	0,3285	0,33	50,0	0,3	50,0			
Impianto di Ravenna	Versalis S.p.A.	CH	E96 E99	75.000 800	50 -	32,85 -	- -	- -	20 -	13 -	20 -	13 -	20 -	13 0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Impianto S. Martino di Trecate	ESSECO s.r.l.	CH	E22	5.000	50	2,19	-	-	-	-	-	-	10	0	1,8	80,0	1,8	80,0			
Raffineria di Gela	Raffineria di Gela S.p.A.	RA	E12	26.000	5	1,14	-	-	-	-	-	-	-	5	1,1388	0,0	0,0	-	-		
			E13	19.000	5	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,83	0,0	0,0	-	-	
			E-POT	4.260	5	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,19	0,0	0,0	0	0
			E steam	130.000	5	5,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5,69	0,0	0,0	-	-
			E3N	156.686	-	-	-	-	-	-	Bolla raffinaria	42,00	-	-	5	6,86	28,9	68,7	-	-	
Raffineria di Venezia	ENI S.p.A.	RA	E18-1	339.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			E18-2	35.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,56	-	-	-		
			E18-3	7.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,31	-	-	-		
			E16	4.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,20	-	-	-		
			E17	9.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	4,21	-	-	-		
			C18	176.385	-	-	-	-	-	-	40	61,81	-	-	40	61,81	0,0	0,0	-	-	
			C19	176.385	-	-	-	-	-	-	40	61,81	-	-	40	61,81	0,0	0,0	-	-	
Impianti Nord e Impianti Sud	Sarlux s.r.l.	RA	C25	234.033	-	-	-	-	-	-	-	-	40	82,01	0,0	0,0	15,7	5,5			
			E11	178.627	-	-	-	-	-	-	50	78,24	-	-	40	62,59	15,6	20,0	-	-	
			C27	400	-	-	-	-	-	-	10	0,04	-	-	5	0,02	0,02	50,0	-	-	
Centrale termoelettrica di Turbigo	Iren Energia S.p.A.	CT	C11 e C12	non fornito	-	-	-	-	-	-	-	-	nuova emissione	-	-	-	-	-			
Centrale termoelettrica Federico II di Brindisi	Enel Produzione S.p.A.	CT	E1S	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30	630,7	15	315,4	315,4	50			
			E2S	2.400.000	-	-	-	-	-	-	30	630,7	15	315,4	315,4	50	1261,4	50			
			E3S	2.400.000	-	-	-	-	-	-	30	630,7	15	315,4	315,4	50	1261,4	50			
			E4S	2.400.000	-	-	-	-	-	-	30	630,7	15	315,4	315,4	50	1261,4	50			

continua

segue

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	PTS										Totale di riduzione emissione						
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione (per singolo impianto)		%				
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	t/a	%			
Centrale termoelettrica di Taranto (ex Enipower S.p.A.)	Eni S.p.A.	CT	ME 7601/B	96.460	5	4,2	-	-	<5	-	-	-	-	2	1,7	2,5	60	2,5	60		
					-	-	-	-	-	-	25	20	25	16	24	60					
Centrale termoelettrica di Porto Torres	Versalis S.p.A.	CT	E/1	102.144	-	-	-	-	-	-	-	25	20	25	16	24	60	24	60		
					-	-	-	-	-	-	25	20	25								
Centrale termoelettrica reparto SA1/S di P. To Marghera (Procedimento unificato con impianto chimico)	Versalis S.p.A.	CT	33	126.686	5	5,5	-	-	-	-	-	nuova emissione	-	5	5,5	0,0	0	0,0	0		
					-	-	-	-	-	-	-	-	10	7,4	0,0	0					
Piattaforma offshore Firenze FPSO nell'Adriatico meridionale al largo della costa pugliese	Eni S.p.A.	Altri impianti	C1	84.226	10	7,4	-	-	-	-	-	-	-	10	7,4	0,0	0	0,0	0		
					10	7,4	-	-	-	-	-	-	10	7,4	0,0	0					
					10	2,2	-	-	-	-	5	1,1	5	1,1	0,0	0	5	1,1	0,0	0	0,0
					10	2,2	-	-	-	-	5	1,1	5	1,1	0,0	0	5	1,1	0,0	0	0,0
					-	-	-	-	-	-	15	1,9	15	1,9	0,0	0	15	1,9	0,0	0	0,0
					-	-	-	-	-	-	15	1,9	15	1,9	0,0	0	15	1,9	0,0	0	0,0
4.860	-	-	-	-	-	15	0,6	15	0,6	0,0	0	15	0,6	0,0	0	0,0					

continua

Impianto	Ragione sociale	Categoria	Rif. punto di emissione autorizzato	Portata emessa in riferimento alla MCP	PTS													
					D.Lgs. 152/06 e s.m.i		BAT min		Bat max		ante AIA		post AIA		Riduzione emissione (per singolo impianto)		Totale di riduzione emissione	
					mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	mg/Nm ³	t/a	%	t/a
AM InvestCo Italy S.r.l. (ex ILVA)	AM InvestCo Italy S.r.l.	AC	E425	187.000	-	-	-	-	-	20	32,8	8	13,1	19,7	60	49,2	60	
			E424	187.000	-	-	-	-	-	20	32,8	8	13,1	19,7	60			
			E428	94.000	-	-	-	-	-	20	16,5	8	6,6	9,9	60			

Fonte: Elaborazione ISPRa su dati MATTM (www.va.minambiente.it)

Legenda:

CT: Centrali termoelettriche; CH: Impianti chimici; RA: Raffinerie; Altri impianti: Impianti offshore; AC: Acciaierie

- : dato non disponibile

*: dato dichiarato dal gestore

Tabella 17.21: Emissioni convogliate in aria degli inquinanti (SOx, NOx, CO, PTS) per tipologia di impianto ante e post modifica AIA (2017)

Tipologia di impianto	Centrali termoelettriche				Impianti chimici				Raffinerie			Acciaierie		
	SOx	NOx	CO	PTS	SOx	NOx	CO	PTS	SOx	NOx	PTS	SOx	NOx	PTS
Emissioni ante modifica AIA	17.394	18.380	14.177	2.573	4,4	48	51	24	6.400	3.400	82	6.400	3.400	82
Emissioni post modifica AIA	12.845	16.966	12.425	1285	0,1	27	18	17	4.300	3.000	33	4.300	3.000	33


Fonte: Elaborazione ISPRa su dati MATTM, BREF's, D.Lgs. 152/06

Legenda:

SOx: Ossidi di zolfo; NOx: Ossidi di azoto; CO: Monossido di carbonio; PTS: Polveri Totali Sospesi

Nota:

Ai fini del confronto ante e post modifica AIA : per le Raffinerie è stata considerata solo la riduzione derivante dal riesame completo dell'AIA e non da introduzione dell'assetto green in sostituzione di quello tradizionale; per gli Altri impianti nel caso di introduzione dei nuovi punti di emissione, la quantificazione delle emissioni nel caso ante modifica AIA è stata effettuata considerando il valore limite applicabile da normativa vigente (D.Lgs 152/06 e/o BAT di riferimento)



Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTM, BREF's, D.Lgs 152/06

Legenda:

CT: Centrali termoelettriche; CH: Impianti chimici; RA: Raffinerie; AC: Acciaierie; SOx: Ossidi di zolfo; NOx: Ossidi di azoto; CO: Monossido di carbonio; PTS: Polveri Totali Sospese

Nota:

Ai fini del confronto *ante* e *post* modifica AIA: per le Raffinerie è stata considerata solo la riduzione derivante dal riesame completo dell'AIA e non dall'introduzione dell'assetto *green* in sostituzione di quello tradizionale; per gli altri impianti nel caso di introduzione dei nuovi punti di emissione, la quantificazione delle emissioni nel caso *ante* modifica AIA, è stata effettuata considerando il valore limite applicabile da normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e/o BAT di riferimento)

Figura 17.21: Emissioni convogliate in aria degli inquinanti (SOx, NOx, CO, PTS) per tipologia di impianto *ante* e *post* modifica AIA (2017)



CONTROLLI IMPIANTI DI COMPETENZA STATALE

DESCRIZIONE

L'indicatore fornisce informazioni sui controlli svolti da ISPRA presso gli impianti in esercizio soggetti al rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale. L'AIA è un'autorizzazione all'esercizio degli impianti, che contiene prescrizioni sul controllo delle varie matrici ambientali, compresi i valori limite delle emissioni, nonché il piano di monitoraggio e controllo e gli obblighi di comunicazione. I gestori di tali impianti, nel rispetto dei principi dell'IPPC, hanno dunque l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sulle emissioni dell'impianto e di trasmettere periodicamente i risultati agli enti di controllo. Per gli impianti di competenza statale, di cui all'Allegato XII - Parte II del D.Lgs. 152/06, l'Ente di controllo è ISPRA, che può avvalersi delle ARPA/APPA ai sensi dell'art. 29-decies comma 11, e l'Autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


L'attività di controllo su impianti statali si esplica sia attraverso un'azione di verifica e valutazione tecnica della documentazione trasmessa al gestore, sia attraverso le visite in loco che comportano sopralluoghi nelle aree di impianto e attività di campionamento e analisi in laboratorio delle diverse matrici ambientali. ISPRA effettua il controllo documentale su tutti gli impianti autorizzati, mentre le visite ispettive ordinarie sono svolte secondo una frequenza di programmazione stabilita dalle singole autorizzazioni, su proposta delle regioni in funzione anche dell'applicazione, laddove esistente, del Sistema per il Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC) basato sull'identificazione dei parametri assegnati a ogni stabilimento e raggruppati in insiemi logici che tengono conto del rischio aziendale intrinseco, potenziale e reale e della vulnerabilità del territorio. Un caso a parte riguarda l'ILVA di Taranto, che nel 2017 è stata sottoposta a tre visite in loco.

L'indicatore tiene conto dunque di questo duplice aspetto: il primo fornisce informazioni sul numero di "Impianti autorizzati vigilati", ovvero il numero di impianti sottoposti ad attività di vigilanza sulla documentazione trasmessa dal gestore indipendentemente dalla programmazione della visita in loco; trattasi dunque di tutti gli impianti statali

soggetti ad AIA. Il secondo fornisce l'informazione sul "numero di impianti ispezionati", ovvero quegli impianti che nel corso dell'anno di riferimento sono stati soggetti a visita ispettiva in loco da parte degli enti di controllo. È riportato, inoltre, il numero di impianti la cui attività di controllo ha rilevato inottemperanze all'AIA, qui calcolate come il numero di diffide inviate dall'Autorità competente su proposta di ISPRA. Le non conformità a seguito di visita ispettiva sono infatti comunicate da ISPRA all'Autorità competente, ai sensi dell'art.29-decies comma 6, attraverso una nota informativa che dettaglia sia le non conformità sanzionate amministrativamente, ai sensi dell'art.29-quattordicesimi commi 2, 6, 7, 8, 9 e 10, sia le non conformità sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 29-quattordicesimi comma 3. Qualora fossero rilevate non conformità sanzionate penalmente, la nota informativa viene inviata anche alla Procura della Repubblica territorialmente competente, quale ipotesi di reato; le non conformità sanzionate amministrativamente seguono invece l'iter procedurale amministrativo della Legge 689/91, che prevede la redazione del verbale di accertamento e contestazione e, superati i tempi di legge in cui il gestore può confutare quanto accertato dall'ente di controllo, l'invio del Rapporto ex art. 17 Legge 689/91 al Prefetto territorialmente competente affinché eroghi la sanzione. Per entrambi i casi la nota informativa per il MATTM include di norma una proposta di diffida affinché il gestore adotti delle azioni correttive in un tempo determinato. Tale proposta viene generalmente accolta dall'Autorità competente che, in applicazione del disposto dell'art. 29-decies comma 9, lettere a), b), c), d) a seconda dei casi, intima al gestore di applicare quanto suggerito da ISPRA al fine del superamento delle non conformità rilevate.

SCOPO

Fornire informazioni sull'attività di vigilanza e controllo svolta da ISPRA presso gli impianti di competenza statale.



La rilevanza è buona per la finalità informativa dell'indicatore. L'accuratezza dei dati è ottima in quanto sono direttamente rilevati dai rapporti di attività dell'autorità di controllo. Ottime anche le comparabilità nel tempo e nello spazio, per la completezza delle serie temporali e l'uso delle medesime metodologie di rilevazione.

OBIETTIVI FISSATI DALLA NORMATIVA

La normativa non fissa degli obiettivi per il controllo degli impianti, nè riporta modalità operative di dettaglio sull'esecuzione degli stessi ma fissa dei criteri per la definizione del piano annuale dei controlli. Inoltre, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 vengono con l'art. 29-decies comma 11-ter definiti i criteri di programmazione, in particolare si indica che "... il periodo tra due visite in loco non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione".

STATO E TREND

Nel 2017 il numero totale di impianti vigilati è risultato uguale a quello del 2016 sebbene da una parte si sia ridotto per le chiusure di alcuni impianti con conseguente cessazione dell'AIA e delle attività di controllo connesse e per il passaggio di competenze di alcune AIA da statali a regionali, mentre dall'altra parte è aumentato in quanto sono state emanate nuove AIA per nuovi impianti e per il passaggio di competenze di alcune AIA da regionali a statali. Il *trend* positivo, registrato negli anni 2009-2014, ha subito una leggera inversione nel 2015 per ragioni indipendenti dall'attività di controllo, per poi riconfermarsi positivamente sia nel 2016 sia nel 2017.

Dalla Figura 17.22 è evidente la riduzione nel tempo, dal 2014 ad oggi, del numero totale di impianti soggetti a vigilanza di competenza statale (da 167 a 149), così come si è ridotto in maniera proporzionale il numero di impianti ispezionati a partire dal 2015 (da 98 a 76). Il numero di visite ispettive ordinarie effettuate nel 2017 (76) è leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, anche per effetto di alcune peculiarità di controllo su alcuni impianti particolarmente rilevanti sia per l'impatto sul territorio, sia sull'ambiente (Tabella 17.22).

Il numero di inottemperanze rilevate a seguito di visita ispettiva, indicate in termini di numero di diffide disposte dall'Autorità competente (MATTM) su proposta di ISPRA (Figura 17.22), mostra una diminuzione rispetto all'anno precedente (da 34 nel 2016 a 10 nel 2017). Le inottemperanze, in termini assoluti, sono strettamente correlate alle tipologie degli impianti sottoposti a visita ispettiva nell'anno di riferimento e alla specificità di ciascuna AIA; per tale motivo i valori sono poco confrontabili con i dati sulle inottemperanze degli anni precedenti e vanno considerati indicativi dell'attività svolta dagli enti di controllo solo per l'anno in questione. Se si analizzano, invece, le inottemperanze espresse in percentuale rispetto al numero di visite ispettive condotte si può affermare, come si evince dalla Figura 17.23, che la crescita avuta tra il 2014 e il 2016 ha subito un arresto nel 2017, scendendo al 13%.

Tabella 17.22: Controlli impianti di competenza statale

Anno	Impianti vigilati ^a	Impianti ispezionati ^b	Impianti ispezionati con inottemperanze all'AIA	
	n.	n.	n.	%
2009	25	5	2	40
2010	74	25	5	20
2011	122	39	11	28
2012	140	76	19	25
2013	146	63	13	21
2014	167	98	26	27
2015	153	82	27	33
2016	149	82	34	41
2017	149	76	10	13

Fonte: ISPRA

Legenda:

^a impianti controllati su base documentale
^b impianti controllati anche con visita in sito




Figura 17.22: Controlli impianti di competenza statale




Figura 17.23: Percentuale di impianti con inottemperanze all'AIA sul totale degli impianti ispezionati